



Consiglio regionale della Calabria
Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

SETTIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2010



Consiglio regionale della Calabria
Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

SETTIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2010



Consiglio regionale della Calabria
Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

SETTIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2010

**Area Funzionale 3 “Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa”
SERVIZIO LEGISLATIVO**

REGGIO CALABRIA, MARZO 2011

***La pubblicazione è stata curata dal
Servizio Legislativo Area Funzionale 3
del Consiglio regionale della Calabria***

***Dirigente
Sergio Lazzarino***

***P.O.
Caterina Chillari***

***Hanno collaborato alla redazione
Rosanna Imbrogno, Francesca Suraci,
Beatrice Tortorella, Annamaria Ferrara,
Antonella Causini, Miriam D'Ottavio, Grazia Iannò,
Stefania Surace, Teresa De Stefano, Stella Cara
Mariangela Scaramozzino e Domenico Vadicamo***

***il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale
www.consiglioregionale.calabria.it/urp/download.as***

INDICE

PRESENTAZIONE

» pag. 7

INTRODUZIONE

» pag. 10

PARTE PRIMA

La produzione legislativa anno 2010

1 LE LEGGI

» pag. 14

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

» pag. 15

1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

» pag. 16

1.3 Per proponente

» pag. 18

1.4 Durata dell'iter legislativo

» pag. 19

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

» pag. 21

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa,
tipologia normativa e tecnica redazionale

» pag. 25

1.6.1 La fonte giuridica della potestà

» pag. 25

1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

» pag. 27

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

» pag. 30

1.7 La classificazione per macrosettore

» pag. 32

1.8 Le singole leggi

» pag. 36

PARTE SECONDA

La produzione regolamentare anno 2010

2 I REGOLAMENTI	» pag.75
2.1 Dimensione fisica della legislazione	» pag.76
2.2 Classificazione per macrosettore	» pag.76
2.3 I singoli regolamenti	» pag.77

PARTE TERZA

L'iniziativa legislativa nell'anno 2010

3 I PROGETTI DI LEGGE. I dati del 2010	» pag. 94
3.1. Il numero	» pag. 94
3.2 Per proponente	» pag. 95
3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale	» pag. 97
3.4 La classificazione per macrosettore	» pag. 101
3.5 Per Commissione	» pag. 102
3.6 L'esito dei progetti di legge	» pag. 103
3.7 Il tasso di successo	» pag. 105

PARTE QUARTA

L'attività istituzionale

4 L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea	» pag. 108
4.1 Le Commissioni permanenti	» pag. 108
4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna	» pag. 111
4.2 L'attività dell'assemblea	» pag. 114
4.3 La Conferenza dei Capi gruppo	» pag. 115

PARTE QUINTA

I rapporti tra Legislativo ed Esecutivo

5 Il controllo	» pag. 118
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)	» pag. 118
5.1.1 Le interrogazioni	» pag. 118
5.1.2 Le interpellanze	» pag. 121
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	» pag. 122
5.2.1 Le mozioni	» pag. 122
5.2.2 Gli ordini del giorno	» pag. 124
5.3 I rapporti Giunta – Consiglio	» pag. 126

PARTE SESTA

Il contenzioso costituzionale – Anno 2010

6 Premessa	» pag. 133
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria	» pag. 133
6.1.1 <i>Ricorso n. 49 depositato il 22 marzo 2010</i>	» pag. 134
6.1.2 <i>Ricorso n. 65, depositato il 28 aprile 2010</i>	» pag. 135
6.1.3 <i>Ricorso n. 95 depositato il 23 settembre 2010</i>	» pag. 142
6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato	» pag. 143
6.3 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa del Governo	» pag. 145
6.3.1 <i>sentenza n. 124</i>	» pag. 145
6.3.2 <i>sentenza n. 149</i>	» pag. 147
6.3.3 <i>sentenza n. 179</i>	» pag. 148
6.4 Le pronunce della Corte sui ricorsi di iniziativa regionale	» pag. 152
6.4.1 <i>sentenza n. 267/2010</i>	» pag. 152
6.4.2 <i>sentenza n. 326/2010</i>	» pag. 153

PRESENTAZIONE

Il 2010 è stato, innanzitutto, caratterizzato dal cambio di legislatura, che ha comportato, nell'attività di produzione legislativa, un andamento crescente, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo della stessa.

In particolare, è stata molto sentita l'esigenza di migliorare la fattura redazionale dei testi legislativi mediante l'applicazione delle tecniche di redazione normativa, che consentono di facilitare la comprensione e la conseguente migliore fruibilità delle norme, da parte dei destinatari, anche al fine di ridurre la conflittualità giuridico-interpretativa.

Ciò è stato realizzato grazie all'apporto fornito, in tal senso, dal Servizio legislativo del Consiglio regionale, che ha svolto attività di assistenza tecnico-legislativa e di applicazione delle regole per la redazione dei testi normativi (cd. drafting) su ben 126 progetti di legge presentati nei primi sette mesi della IX legislatura.

Inoltre, l'interesse per le politiche di buona normazione è stato manifestato dal Consiglio regionale anche attraverso l'adesione, proposta da questo Comitato, al progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali), volto ad avviare percorsi formativi per il personale consiliare sulle tematiche della qualità e fattibilità delle norme regionali.

Nel solco della semplificazione normativa si è, altresì, intrapreso un percorso di semplificazione legislativa che ha condotto all'abrogazione espressa di un centinaio di leggi regionali, di fatto disapplicate e non più aderenti alle reali esigenze dei calabresi; detta abrogazione è propedeutica al riordino dell'intera legislazione regionale in leggi organiche di settore, attraverso lo strumento del "Testo unico".

In ossequio ai principi di chiarezza, semplicità ed efficacia nella pubblicazione degli atti istituzionali nel Bollettino ufficiale della regione, il Comitato, che mi pregio di presiedere, ha presentato una proposta di modifica della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, pubblicità degli atti e diritto di accesso – disciplina delle pubblicazioni sul Bollettino ufficiale della Regione), in particolare, dell'art. 50; la proposta contempla, in caso di rinvio, la pubblicazione anche delle norme richiamate in altro testo normativo, l'intero articolo modificato e il testo coordinato.

Ciò permetterà al cittadino l'immediata verifica della qualità e dell'opportunità dell'intervento legislativo, una consultazione più semplice e diretta e un più facile accesso agli atti prodotti dall'Amministrazione regionale, così, incentivandone la partecipazione attiva alla vita democratica e istituzionale dell'Ente.

In ultimo, ma non certo per importanza, occorre dare atto dell'avvio, nel 2010, delle procedure per la modifica dell'art. 36 del Regolamento interno del Consiglio regionale, volta a creare positive sinergie tra l'attività svolta dal Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi e le Commissioni consiliari permanenti; ciò, a mezzo della predisposizione di una scheda tecnica nella quale si possa accertare la compatibilità del progetto di legge sia con i principi costituzionali e dell'Unione Europea, che con l'intero quadro ordinamentale nazionale e regionale, nonché si possa verificare il rispetto delle regole fissate per la redazione dei testi normativi.

Tutto questo, non soltanto per rendere più snella e agile l'azione legislativa consiliare, ma anche per realizzare interventi materiali, attraverso la creazione delle opportune condizioni normative, consci della centralità delle politiche della legislazione per fornire risposte efficaci e trasparenti alle esigenze, espresse ed emergenti, della nostra gente.

Salvatore Pacenza
*Presidente del Comitato
qualità e fattibilità delle leggi*

COMITATO PER LA QUALITA' E LA FATTIBILITA' DELLE LEGGI

Presidente

On.le Salvatore PACENZA

Componenti

On.le Demetrio BATTAGLIA

On.le Giovanni Emanuele BILARDI

On.le Mario FRANCHINO

On.le Pasquale Maria TRIPODI

INTRODUZIONE

Il Rapporto sullo stato della legislazione regionale si propone, con cadenza annuale, di documentare l'andamento dell'attività della produzione legislativa del Consiglio regionale e dei suoi organi.

Esso, sulla base di un modello ormai consolidato sia a livello parlamentare che regionale, costituisce il più valido strumento di conoscenza della realtà normativa.

Stante il suo carattere riepilogativo, esso stimola la riflessione, soprattutto del legislatore regionale, e consente il confronto tra le norme prodotte e la valutazione delle tendenze assunte dalle stesse.

Il presente Rapporto, settimo in ordine di tempo, prendendo spunto da un'impostazione ormai acquisita, assume come riferimento la legislazione regionale dell'anno 2010, che ha testimoniato il passaggio dall'VIII alla IX legislatura.

Nei tratti principali, nella struttura e nei contenuti, esso ricalca, in particolare, quelli del precedente triennio, approfondendo però l'analisi dei dati, ritenuti di maggiore interesse, relativi alla produzione legislativa dell'anno 2010, anche avvalendosi di rappresentazioni grafiche degli stessi.

Pertanto, il Rapporto contempla dati relativi sia all'attività istituzionale del Consiglio che al contenzioso sulle leggi regionali, nonché all'attività regolamentare dell'esecutivo che, anche quest'anno, così come nel 2009, ha rappresentato una porzione rilevante della produzione normativa della Regione, con l'approvazione di ben 18 regolamenti.

Tutte le rappresentazioni grafiche e le tabelle riportano un breve commento esplicativo.

Sulla base di una analisi comparativa, i dati riportati in ogni singolo paragrafo, riassumono la situazione dell'anno 2010, eventualmente raffrontandola con l'anno precedente, ove di particolare interesse.

Il Rapporto si articola in sei parti, a loro volta ripartite in paragrafi.

In particolare:

a) la prima parte riguarda la produzione legislativa, con la trattazione degli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione del 2010, avuto riguardo all'iniziativa e all'iter legislativo. Dopo aver fatto il punto sullo stato della legislazione, con riferimento alle leggi regionali vigenti e abrogate, si è compiuta una sintetica classificazione dell'intera produzione legislativa, individuando innanzitutto la potestà e poi analizzandola per tipologia di normazione, di tecnica redazionale e di macrosettore di materia. Con riferimento all'abrogazione di leggi, si evidenzia come l'anno 2010 sia stato testimone di una grandissima opera di sfoltimento, effettuata a cura di questo Servizio, riguardante un centinaio di leggi regionali: si tratta per lo più di leggi superate dall'intervenuta normativa ovvero non più utilizzate.

La prima parte si conclude con la predisposizione di schede sintetiche delle leggi approvate, riassuntive dell'iter e dei loro contenuti essenziali;

b) la seconda parte prende in esame la produzione regolamentare;

c) la terza, dedicata all'iniziativa legislativa, dà conto del numero di progetti presentati nel corso dell'anno 2010, rapportando tale dato al relativo tasso di successo, in termini di qualità e fattibilità, nonché alla distribuzione dei progetti di legge tra le Commissioni consiliari competenti per materia; il tutto, distinguendo per tipologia normativa, tecnica redazionale e macrosettore di riferimento.

d) la quarta parte riporta alcuni dati numerici complessivi, relativi all'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari permanenti, e riferisce anche sull'attività della Conferenza dei Capigruppo;

e) la quinta offre un quadro di riferimento circa i rapporti tra Consiglio e Giunta e, in particolare, sugli strumenti del sindacato ispettivo e d'indirizzo politico;

f) l'ultima parte, la sesta, dà conto dello stato procedurale del contenzioso costituzionale.

Anche quest'anno, il Rapporto rivolge uno sguardo di approfondimento sul tema dei conflitti di competenza tra lo Stato e la Regione Calabria, proseguendo l'attività di monitoraggio, già svolta negli anni precedenti, sul contenzioso costituzionale, con riferimento sia ai ricorsi governativi avverso le leggi regionali che a quelli promossi dalla Regione nei confronti di leggi o atti dello Stato, che, infine, alle pronunce della Corte costituzionale.

Poiché il Rapporto si rivolge non solo alla vasta platea di soggetti istituzionali, ma anche ai cittadini, è stato opportunamente utilizzato un linguaggio semplice e non eccessivamente specialistico, per renderlo di più facile lettura. Lo stesso è reso disponibile on line, sul sito ufficiale del Consiglio regionale, per la sua consultazione.

Sergio Lazzarino
Dirigente del Servizio Legislativo

PARTE PRIMA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA ANNO 2010

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA ANNO 2010

1. Le leggi

Nel 2010 sono state approvate e promulgate 36 leggi, ventidue in meno rispetto all'anno precedente.

Va precisato, però, che i tempi elettorali e procedurali richiesti dal passaggio dalla VIII alla IX legislatura hanno, di fatto, costituito un freno per l'ordinaria produzione legislativa; inoltre, il dato del 2010 rispetta comunque l'orientamento dettato dal legislatore nazionale, circa la necessità della riduzione della produzione legislativa.

La diminuzione del numero di leggi approvate lascia comunque impregiudicata la qualità delle stesse, grazie, soprattutto, alle scelte politiche operate dal legislatore regionale, alle problematiche affrontate, alla rilevanza attribuita a specifici temi, nonché all'attività di assistenza tecnico-legislativa e di drafting svolta su ciascun progetto di legge.

Dalla lettura dei dati emerge in maniera significativa che, da un punto di vista quantitativo, come negli anni immediatamente precedenti, così pure nel 2010 i provvedimenti più numerosi continuano ad essere quelli riconducibili alla tipologia della manutenzione normativa (con un totale di 15 leggi), seguono le leggi di bilancio (con un totale di 8 leggi) e le leggi provvedimento (7 leggi); di rilievo pure la produzione legislativa nell'ambito delle leggi di settore (5 leggi) ed è confermato il dato del 2009 per le leggi istituzionali (1) che, però, in termini percentuali, si sostanzia in un complessivo incremento della produzione di leggi appartenenti a tale tipologia.

Di immediata evidenza la consistenza della produzione legislativa in materia di bilancio, che, affermandosi al 25 per cento circa dell'intera produzione, si pone in controtendenza rispetto al 2009, anno in cui si assestava al 12 per cento del totale.

Nell'ambito delle leggi settoriali, occorre però evidenziare che la produzione normativa si è concentrata su tematiche di ampio respiro: la legge n. 16 definisce il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, la n. 21 prevede misure di

sostegno dell'attività edilizia e la n. 28 detta la disciplina sulle attività sportive e ricreative nella Regione Calabria.

In linea con la tendenza nazionale, la legge 11 agosto 2010, n. 22, ha adottato misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale, disponendo, in particolare, il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture, la riduzione dei costi per locazioni passive, delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l'amministrazione regionale, degli enti sub regionali e delle società partecipate, la razionalizzazione del patrimonio immobiliare e la riduzione delle spese per consulenze esterne.

Di particolare significato la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 34 (cd. Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011) che nei suoi primi articoli ha previsto una serie di interventi di grande impatto sociale, quali quelli finalizzati al contrasto alla 'ndrangheta ovvero di contrasto alla povertà; inoltre, all'interno del disposto normativo è stato predisposto un programma di aiuti in favore delle famiglie colpite dall'alluvione di Gioia Tauro.

Infine, nell'ambito delle leggi provvedimento, si segnala la legge n. 24 che detta norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di consiglieri, assessori non consiglieri, e altri soggetti istituzionali, nel quadro di una politica improntata ai principi di trasparenza e pubblicità.


1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

I dati rilevati per il 2010 segnalano, come si è evidenziato nel paragrafo precedente, una significativa diminuzione del numero delle leggi, ma un complessivo e sostanziale aumento della loro consistenza, rispetto al precedente anno 2009.

La riduzione dell'attività di produzione legislativa che si registra nel corso del 2010, è direttamente proporzionale alla diminuzione del tasso mensile di legislazione, inteso come il numero delle leggi approvate dall'Assemblea in un'unità di tempo determinata.

Prendendo, quindi, quale termine di riferimento l'attività di produzione normativa svolta su base mensile, la stessa, per come riportato nel grafico 1, nell'anno di riferimento, risulta pari a 3 leggi al mese.

Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione (raffronto tra anno 2009 e 2010)



1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle che seguono riportano un'analisi quantitativa della produzione legislativa regionale, riferendo il dato esclusivamente numerico delle dimensioni delle leggi approvate nel 2010.

A tale scopo, sono stati utilizzati tre indicatori: il numero degli articoli, quello dei commi e, infine, quello dei caratteri di ogni singola legge.

Per quanto riguarda la caratura delle singole leggi rispetto alla loro dimensione fisica, si conferma per l'anno 2010 la tendenza ad una produzione legislativa di micro-normazione, con leggi sia di iniziativa consiliare che di Giunta composte da pochi articoli.

Le successive tabelle, indicanti pure il soggetto proponente, distribuiscono le leggi approvate secondo cinque classi di ampiezza riferite alla quantità di articoli, di commi e, infine, di caratteri.

Tab. 1– Leggi 2010 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta		Consiglio		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5 articoli	11	61	11	61	22	61
Da 6 a 10	-	-	5	28	5	14
Da 11 a 15	2	11	-	-	2	6
Da 16 a 20	3	17	-	-	3	8
Oltre 20 articoli	2	11	2	11	4	11
Totale	18	100	18	100	36	100

Dall'analisi della precedente tabella, si evince che la maggior parte delle leggi, in relazione al contenuto in articoli, si situa nella prima categoria di dimensione (da 1 a

5): infatti, delle 36 leggi approvate, 22 leggi, cioè il 61% dell'intera produzione legislativa annuale, si compongono di un numero minimo di articoli. Questo vale sia sul totale delle leggi di iniziativa della Giunta che del Consiglio. E' da notare che tale ripartizione è confermata anche per le leggi di massima ampiezza. Le restanti 14 leggi, come si evince nella sottostante tabella, sono ripartite tra le altre tre categorie.

Tab. 2 – Leggi 2010 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10 commi	8	38,1	27	75	35	60
Da 11 a 20	2	9,5	4	11,1	6	10
Da 21 a 30	4	19,1	-	-	4	7
Da 31 a 40	2	9,5	2	5,5	4	7
Oltre 40 commi	5	23,8	3	8,4	9	16
Totale	21	100	36	100	58	100

Tab. 3 – Leggi 2010 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta		Consiglio		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 5000 caratteri	9	50	12	66,6	21	58,3
Da 5001 a 10.000	1	5,6	3	16,6	4	11,1
Da 10.001 a 15.000	2	11,1	-	-	2	5,6
Da 15.001 a 20.000	2	11,1	1	5,6	3	8,3
Oltre 20.000 caratteri	4	22,2	2	11,1	6	16,6
Totale	18	100	18	100	36	100

Il dato illustrato per la classe di ampiezza in articoli è confermato anche nel conteggio dei commi e dei caratteri che compongono le leggi e, cioè, la classe di ampiezza che si ripete con più frequenza è quella che raccoglie un'alta percentuale di leggi di piccole dimensioni (da 1 a 5 articoli e con un numero di commi e di caratteri molto limitato), mentre le leggi superiori a 20 articoli sono in numero ridotto.

Tab. 4 – Leggi 2010 dimensione media ponderata distinta per soggetto proponente

Soggetto proponente	Giunta	Consiglio	Totale
Media articoli	10	7	8
Media commi	28	20	16
Media caratteri	14.430	8.320	632

Dall'esame di quest'ultima tabella, si può concludere che, così come già osservato nei precedenti Rapporti, la produzione legislativa con un minor numero di articoli, commi e caratteri appartiene al Consiglio regionale, mentre quella di Giunta continua a essere la più consistente, anche in ragione del fatto che, come sempre, il collegato alla finanziaria 2010 (legge regionale 29.12.2010, n. 34) è consistente, componendosi di 56 articoli, ripartiti in ben 197 commi.


1.3 Per proponente

Come si può notare nel successivo grafico n. 2, in cui viene mostrata la suddivisione della produzione legislativa dell'anno 2010 sulla base dell'iniziativa, le leggi approvate su iniziativa del Consiglio (21 leggi, pari al 58,3% del totale) sono in numero superiore a quelle della Giunta (15 leggi pari al 41,7% del totale). Tale dato è in linea con quanto emerso nel 2009, in cui la prevalenza del Consiglio (con 32 leggi) rispetto alla Giunta (con 21 leggi) è quantificata, rispettivamente, nella misura del 62% contro il 36% del totale.

In controtendenza, seppur minima, nell'anno 2010 non si è registrata alcuna legge di iniziativa mista, pari, nel 2009 a un'incidenza del 2% dell'intera produzione legislativa.

Per valutare il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa, va segnalato che su 15 leggi di sua iniziativa, ben 8, sono connesse alla manovra di bilancio e all'assestamento, attività tipicamente riconducibili all'Esecutivo.

Graf. 2 – Attività legislativa anno 2010 per proponente



Con riferimento al contributo legislativo esclusivamente consiliare, la successiva tabella rileva il livello di aggregazione dei proponenti, ponendo in evidenza che il 14% delle leggi approvate sono riconducibili all'iniziativa congiunta di maggioranza e opposizione, il 62% proviene da un solo proponente, il 9,5% da gruppi di maggioranza e il 5% da gruppi di opposizione.

Va ulteriormente considerato il dato, pari al 9,5%, risultante dall'apporto congiunto dei Presidenti di Giunta e di Consiglio su 2 iniziative di legge.

Tab. 5 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti.
Anno 2010

PROPONENTI	N. LEGGI	%
Un solo proponente	13	62
Solo gruppo di maggioranza	2	9,5
Solo gruppo di opposizione	1	5
Gruppo di maggioranza e di opposizione	3	14
Presidenti (Giunta - Consiglio)	2	9,5
Totale leggi di iniziativa consiliare	21	100

1.4 Durata dell'iter legislativo

Un dato importante, per valutare le dinamiche e il rendimento del processo legislativo regionale, è quello relativo alla durata dell'iter delle singole leggi.

Nel 2010, la durata media dell'iter legislativo, inteso come l'arco di tempo che va dal momento dell'assegnazione della proposta di legge alla Commissione competente fino a quello di approvazione, da parte del Consiglio regionale, è stata calcolata in 63 giorni (era stata di 111 nel 2009), risultando, pertanto, una media decisamente inferiore rispetto al pregresso.

Inoltre, come si evince nella successiva tabella 6, con 85 giorni di media, si è invertita la tendenza dell'anno precedente, avendo avuto le proposte di Consiglio un iter più lungo rispetto a quelle di Giunta che, per la loro approvazione definitiva, hanno invece richiesto 38 giorni.

Tab. 6 – Durata media iter legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2010	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio
	63	38	85

Le 36 leggi approvate nel 2010 sono state distribuite per classi di durata dell'iter complessivo. Si può notare come circa il 70% di esse, cioè 29 leggi, hanno avuto un iter di norma brevissimo, contenuto in 90 giorni, mentre soltanto una legge, pari al 2.78%, ha avuto un iter di oltre 360 giorni; sono invece scomparse, rispetto al 2009, le leggi di iniziativa di Giunta con un iter di media durata.

Tab. 7 – Distribuzione leggi 2010 per classi di durata iter complessivo


Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	6	35,3	11	58	17	47,2
Da 31 a 90 giorni	11	64,7	1	5,3	12	33,3
Da 91 a 180 giorni	-	-	4	21	4	11,1
Da 181 fino a 360	-	-	2	10,5	2	5,6
Oltre 360 giorni	-	-	1	5,2	1	2,8
Totale	17	100	19	100	36	100

Anche nel corso dell'anno 2010, la Giunta non ha mai ritenuto di dovere ricorrere alle prerogative previste dall'art. 68 del Regolamento interno del Consiglio, che riconosce all'Esecutivo e alla maggioranza la facoltà di chiedere la priorità sull'esame di tre proposte di legge al mese (per la minoranza la proposta è di una al mese).


Rispetto alla media dell'iter, va comunque segnalato (come si vedrà più avanti, nel cfr. grafico 3) che la maggior parte delle leggi di iniziativa consiliare hanno avuto un iter inferiore a quattro giorni. Ciò può essere stato determinato dal fatto che diverse leggi di iniziativa del Consiglio hanno riguardato interventi di micro-normazione.

Rispetto alla durata dell'esame in Commissione e in Aula, la maggior parte delle leggi approvate nel 2010 è stata esaminata in un'unica seduta di Commissione, persino le più importanti leggi di bilancio.

Graf. 3 – Andamento iter legislativo anno 2010 leggi iniziativa consiliare



Graf. 4 – Andamento iter legislativo anno 2010 leggi di iniziativa giuntale



1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

L'esigenza della semplificazione continua a essere un obiettivo di primaria importanza e, sotto questo profilo, i testi unici possono costituire strumenti per una drastica e consistente riduzione del numero delle leggi. In tal senso, la Regione aveva già avviato concretamente l'opera di semplificazione normativa, nel 2009, attraverso l'approvazione di due leggi, promosse dai consiglieri componenti il Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi, concernenti la delega alla Giunta regionale per la redazione dei testi unici in materia di attività produttive, lavoro, istruzione, agricoltura e lavori pubblici.

Anche se il ricorso alle leggi di riordino è ancora un intervento occasionale e non sistematico, il 2010 è spiccato per la grande attenzione e il fattivo impegno circa la razionalizzazione del sistema normativo, con la contestuale riduzione del volume della legislazione attraverso l'abrogazione esplicita di intere leggi. Nel 2009 erano state abrogate 4 leggi; inoltre, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 15 della l.r. 24/2008, erano state espunte dall'ordinamento, con effetto abrogativo differito, altre 2 leggi e diversi articoli contenuti in diverse leggi regionali.

Gli interventi abrogativi, nel 2010, invece, hanno riguardato ben 102 leggi, distribuite nell'arco temporale che va dal 1972 al 2010 compreso.

Dal successivo grafico 5 emerge in modo evidente che l'attività di semplificazione curata dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale si è maggiormente concentrata sulla legislazione degli anni 1973 (9 leggi abrogate), 1975

(8 leggi abrogate), 1977 (9 leggi abrogate), 1978 (8 leggi abrogate) e 1980 (12 leggi abrogate).

Dalla tabella 8, si evince pure che, è rimasto escluso dall'opera di semplificazione, il periodo compreso tra il 2000 e il 2009.

Tale attività di sfoltoimento della pregressa produzione legislativa assume un grande rilievo, in quanto rimuove integralmente le leggi regionali interessate da detta attività, cui si aggiungono le abrogazioni di singoli e specifici articoli presenti all'interno del *corpus* normativo dell'anno 2010 e, in particolare, come sempre, nelle leggi di bilancio.

Tab. 8 – Leggi totalmente abrogate dal 1972 al 2010

LEGGI ABROGATE	398
-----------------------	------------

Si segnala che gli interventi abrogativi sono stati effettuati in ragione della fattibilità delle leggi, della loro finanziabilità ovvero della loro mancata applicazione.

Nonostante l'elevato numero, si è trattato di abrogazioni espresse, in linea con l'esigenza, ormai fortemente sentita, di chiarezza e trasparenza del quadro normativo ordinamentale.

Ancora, nella legislazione 2010, abrogazioni di specifici articoli e commi sono contenute in varie leggi.

Complessivamente, dalla prima legislatura, risalente al 1971, al 31 dicembre 2010, sono state approvate nella Regione Calabria 1145 leggi; col 2010, rimane pressoché inalterata, passando da 28 a 28,6 leggi annue; di queste, 251 sono leggi in materia di finanza regionale e di bilancio.

Tab. 9


LEGGI APPROVATE	1145
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	28,6

Con il massiccio sfoltoimento derivato dall'abrogazione espressa di 102 leggi, nel 2010, il numero complessivo di leggi abrogate è di 398; quelle finanziarie (ovvero le leggi di bilancio, le leggi finanziarie, di rendiconto, di variazione, assestamenti e provvedimenti di rifinanziamento) sono 251. Pertanto il numero in atto delle leggi vigenti è pari a 496, per come risultante dalla tab. 10

Tab. 10


LEGGI PROMULGATE	1145
LEGGI ABROGATE	298
LEGGI FINANZIARIE	251
LEGGI VIGENTI	596

Graf. 5




Il successivo grafico evidenzia il rapporto percentuale di leggi abrogate (26%) e leggi promulgate (74%). Risulta che le leggi formalmente vigenti al 31 dicembre 2010 costituiscono il 52% del totale delle leggi complessivamente prodotte dalla Regione Calabria dalla prima legislatura.

Graf. 6 – Rapporto percentuale tra leggi promulgate e leggi abrogate al 31 dicembre 2010



Nel successivo grafico 7 si dà conto, invece, del rapporto percentuale tra le leggi vigenti (quelle cioè risultanti dalla sottrazione delle leggi abrogate e finanziarie), e l'intera produzione legislativa dal 1971 al 31 dicembre 2010.

Graf. 7 – Rapporto percentuale tra leggi promulgate dal 1971 e leggi vigenti al 31 dicembre 2010




Risulta, dunque, che le leggi vigenti al 31 dicembre 2010 (escluse le leggi finanziarie) costituiscono il 52% del totale delle leggi complessivamente approvate dalla Regione Calabria dal 1971. Tale percentuale è pressoché invariata rispetto al 2009 (57%), con una leggera flessione. L'andamento annuale della produzione legislativa è riportato nella tabella 11 e nel successivo grafico 7, attraverso i quali si propone la ricostruzione storica delle leggi approvate a partire dal 1971, anno di inizio dell'esercizio della funzione legislativa regionale.

Tab. 11 – Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2010

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1984	36	1997	13
1972	8	1985	30	1998	15
1973	23	1986	41	1999	28
1974	18	1987	30	2000	22
1975	32	1988	33	2001	38
1976	21	1989	16	2002	52
1977	34	1990	59	2003	30
1978	32	1991	18	2004	36
1979	15	1992	22	2005	18
1980	34	1993	18	2006	18
1981	23	1994	30	2007	30
1982	18	1995	43	2008	46
1983	27	1996	43	2009	58
//	//	//	//	2010	36

Graf. 8 – Andamento produzione legislativa per anno dal 1971 al 2010



L'analisi del grafico evidenzia che l'anno di massima produttività è stato il 1990 con 59 leggi, ben 23 leggi approvate in più rispetto all'anno 2010. La media della produzione legislativa regionale rimane, comunque, di circa 28 leggi prodotte in un anno solare.

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Le 36 leggi approvate nel corso dell'anno 2010 sono state classificate sotto due diversi profili: la tipologia della normazione e la tecnica redazionale, al fine di misurarne il rilievo normativo e di rilevarne la forma tecnica.

Per entrambe le classificazioni sono state seguite le indicazioni della Camera dei deputati.

Prima di passare all'analisi delle due tipologie sopra menzionate, è opportuno esaminare la legislazione regionale sotto il profilo della potestà legislativa esercitata, concorrente o residuale, secondo la ripartizione della competenza legislativa Stato-Regioni prevista nell'art. 117 della Costituzione (tab. 12).

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa

Il metodo di classificazione delle leggi regionali riguarda anche il tipo di competenza legislativa esercitata dalla Regione. A tal fine, le 36 leggi entrate in vigore nell'anno 2010 sono state ripartite nelle categorie "concorrente" e "residuale" (o esclusiva). Si evidenzia che 27 leggi sono espressione dell'esercizio della potestà


legislativa concorrente (art. 117, comma terzo, Cost.) e 9 della potestà legislativa residuale o esclusiva regionale (art. 117, comma quarto, Cost.), per come risulta dalla tabella 12.

Tab. 12 – Distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa per l'anno 2010

ANNO	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
2010	27	9	36


Il grafico 9 illustra, invece, la ripartizione in percentuale delle leggi per tipo di potestà legislativa esercitata.

Graf. 9 – Percentuale leggi anno 2010 ripartite per potestà legislativa



Come si evince dalla tabella 12 e dal successivo grafico 10, nell'ultimo quinquennio, la Regione ha esercitato in maniera prevalente la potestà legislativa cosiddetta concorrente, con un'impennata percentuale proprio durante l'anno 2010 appena trascorso.

Graf. 10 – Distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa ultimo quinquennio



1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

Con riferimento alla tipologia della normazione, le leggi sono state ordinate secondo un criterio diretto a ricondurre i provvedimenti approvati alla natura dell'intervento legislativo. Infatti, la collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra: **“leggi istituzionali”**, che sono le leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione (ad es. legge statutaria, legge elettorale ecc.); **“leggi di settore”**, che contengono una nuova disciplina della materia o introducono la regolamentazione di specifici settori o definiscono strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **“leggi di manutenzione normativa”**, cioè quelle che recano disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente; **“leggi di bilancio”**, cioè quelle relative a provvedimenti tipici direttamente connessi alla legge di bilancio e alle leggi finanziarie; **“leggi provvedimento”**, che disciplinano situazioni specifiche o realizzano singoli interventi, con finalità gestionali più che normative (per esempio, l'assegnazione di fondi a soggetti determinati per problematiche specifiche o interventi straordinari).


Pertanto, da tale analisi è risultato che le leggi approvate nel corso dell'anno 2010 possono così suddividersi:

- leggi istituzionali: n. 1
- leggi di settore: n. 5
- leggi di manutenzione normativa: n. 15
- leggi di bilancio: n. 8
- legge provvedimento: n. 7

Nel corso dello stesso anno è da rilevare che non sono state adottate leggi intersettoriali.

La produzione legislativa dell'anno 2010 rispetto alla tipologia della normazione è messa in evidenza nel grafico 11 e nella successiva tabella 13 in cui si dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 11 – Produzione legislativa per tipologia normativa anno 2010



Tab. 13 – Incidenza della produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	CONSIGLIO		GIUNTA		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%
Istituzionale	-	-	1	5,5	1	3
Settore	3	17	2	11	5	14
Manutenzione normativa	10	55	5	28	15	42
Bilancio	-	-	8	44,5	8	22
Provvedimento	5	28	2	11	7	19
Totale	18	100%	18	100%	36	100%

Innanzitutto, come si può rilevare dalla tabella 13, con 15 leggi, pari a più della metà dell'intera produzione normativa, la tipologia riconducibile alla "Manutenzione normativa" costituisce la parte più corposa dell'intero intervento legislativo. Tale dato evidenzia chiaramente come, anche nel 2010, si sia affermata la tendenza a sistemare e regolare la legislazione previgente piuttosto che a riformarla. Il dato però non è da considerarsi necessariamente negativo poiché è indice di una certa stabilità del quadro normativo. Consistente è anche il numero delle leggi ascrivibili alla tipologia "Provvedimento" e "Bilancio", che con complessive 15 leggi coprono il 41% dell'intera produzione legislativa e delle 5 leggi di "Settore", pari al 14 per cento del totale.

Si conferma il dato di un'unica legge ascrivibile alla categoria legge "Istituzionale", che però comporta, in termini percentuali, un lieve incremento dal 1,8% del 2009 al 3% del 2010.

Se si considera la produzione legislativa dal punto di vista del soggetto proponente, l'azione del Consiglio, anche nel corso del 2010 si concentra in maniera più marcata nella tipologia delle leggi di "Manutenzione normativa"; infatti con un totale di 10 leggi copre il 55% dell'intera sua produzione. A seguire vanno segnalate le 5 leggi (pari al 28%) da annoverare nella tipologia delle leggi "Provvedimento" e le 3 leggi di "Settore" pari al 17%.

Con riferimento all'azione della Giunta va sottolineato che, ad eccezione delle leggi di bilancio, che quasi come ogni anno costituiscono la parte più corposa dell'iniziativa (anche quest'anno con 8 leggi la produzione si è assestata al 44,5% del totale), la stessa si distribuisce complessivamente in maniera uniforme rispetto alle singole tipologie di intervento. Infatti, ritroviamo 5 leggi di "Manutenzione normativa" pari al 28%, 2 leggi di "Settore" pari all'11 %, e 2 leggi "Provvedimento" pari all'11 %.

Passando al raffronto dei dati relativi alle singole tipologie di normazione rispetto al soggetto proponente, si osserva che relativamente alla tipologia riconducibile alla "Manutenzione normativa", la presenza del Consiglio prevale nettamente su quella della Giunta (10 leggi di "Manutenzione normativa" del Consiglio contro 5 della Giunta).

Prevale ancora il Consiglio rispetto alla Giunta riguardo alle leggi riconducibili alla tipologia "Provvedimento". Infatti con 3 leggi in più rispetto alla Giunta, il Consiglio evidenzia una marcata prevalenza in questo tipo di normazione.

La preponderanza del Consiglio rispetto alla Giunta rileva altresì dall'analisi dei dati relativi alla tipologia "Settore": il Consiglio, infatti, pur con un minimo scarto (3 leggi contro le 2 della Giunta), prevale in tale tipologia normativa.


I dati del 2010, come viene messo in evidenza nel successivo grafico 11, si discostano da quelli desumibili dal Rapporto precedente. Infatti, rispetto al 2009, l'azione legislativa, ha registrato una diminuzione, pari all'8 per cento, relativamente alla tipologia inerente le leggi di "Manutenzione".

Per le tipologie "Istituzionali" e "Bilancio" si registra invece un incremento consistente della produzione legislativa che passa, nel primo caso dall'1,8% del 2009 al 3% del 2010 e nel secondo caso dal 12% del 2009 al 22% del 2010.

Nell'anno 2010 si registra inoltre un lieve decremento nelle tipologie normative "Provvedimento" e "Settore" rispetto all'anno 2009 con una flessione negativa pari rispettivamente all'1,7% e all'1,5%.

Infine, va segnalato che anche nell'anno 2010, non è stata adottata alcuna legge di abrogazione generale; si rammenta, tuttavia, che in calce alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) è stato inserito l'Allegato A contenente 99 leggi regionali oggetto di abrogazione; inoltre, i commi 1 e 2 dell'art. 45 della l.r. 34/2010 hanno abrogato, rispettivamente, la l.r. 15/87 e la l.r. 22/99, mentre il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 21/2010 ha abrogato la l.r. 5/2010; portando a 102, come già detto, le abrogazioni espresse complessivamente effettuate nel corso dell'anno 2010.

Graf. 12 – Raffronto produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione nel quinquennio




1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

Per quanto riguarda l'indagine sulla tecnica redazionale, le leggi sono state valutate sulla base della modalità di redazione del testo, riconducibile a quattro differenti tipologie: la prima c.d. "**Testo nuovo**", cioè quel testo che è stato redatto introducendo nell'ordinamento nuove disposizioni e non intervenendo a modificare significativamente leggi precedenti; la seconda, c.d. "**Novella**", quando il testo della legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella", vale a dire modificando o sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; la terza, "**Tecnica mista**", quando il testo non può essere ricondotto alle precedenti tipologie. Quest'ultimo è un criterio impiegato quando non è agevole identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate, ed infine, la quarta tipologia, quella del

“Testo unico”, in cui si ascrive un provvedimento redatto e approvato con la forma e il contenuto del testo unico per il riordino di un intero settore.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, la produzione legislativa dell’anno 2010 è riportata nel grafico 13 e nella successiva tabella 14 in cui si dà anche conto della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 13 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale



Tab. 14 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	CONSIGLIO		GIUNTA		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	5	26,3%	5	29%	10	28%
NOVELLA	13	68,4%	8	47%	21	58%
MISTA	1	5,3	4	24%	5	14%
Totale	19	100%	17	100%	36	100%


Emerge in maniera evidente che, su un totale di 36 leggi approvate nel 2010, 10 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo, pari al 28%, 21 con la tecnica novella, pari al 58%, e 5 con la tecnica mista, pari al 14%.

Rispetto al 2009 (con il 47%) si registra un incremento del 10% nell'utilizzo della tecnica "Novella". Per le altre due tipologie, e cioè "Testo nuovo" e "Mista", il

2010 ha fatto censire, rispettivamente, un calo dal 47% del 2009 al 28%, e un incremento dal 5% del 2009 al 14% dell'anno trascorso.

La comparazione di tali dati all'interno dell'ultimo quinquennio, come evidenziato nella successiva tabella 15, conferma, pure, l'assenza del testo unico quale scelta redazionale da parte del legislatore.

Graf. 14– Raffronto produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale nel quinquennio



1.7 La classificazione per macrosettore

Nel successivo grafico le leggi sono classificate per macrosettore di appartenenza e ad ogni macrosettore fanno capo determinate materie.

I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali.

Le voci sono state individuate sia per classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle competenze delle Regioni, sia per rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali (Vedi successiva tab. 15).

Tab. 15 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo


	Macrosettore	Materia	
1	Ordinamento istituzionale	1	Organi della Regione e Statuto (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
		2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta
		3	Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni
		4	Personale e amministrazione
		5	Enti locali e decentramento
		6	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, ecc.)
2	Sviluppo e con. e attività produttive	1	Artigianato
		2	Professioni (incluse le nuove figure professionali: es. naturopata, ecc.)
		3	Industria
		4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
		6	Miniere e risorse geotermiche
		7	Commercio, fiere e mercati
		8	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ititurismo)
		9	Agricoltura e foreste
		10	Caccia, pesca e itticoltura
		11	Regionale
		12	Altro (programmazione negoziata, programm. economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)
3	Territorio Ambiente e Infrastrutture	1	Territorio e urbanistica, incluso demanio ed edilizia)
		2	Protezz. della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti
		3	Risorse idriche e difesa del suolo
		4	Opere pubbliche (es. edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)
		5	Viabilità
		6	Trasporti
		7	Protezione civile
		8	Altro (es. usi civici)
4	Servizi alla persona e alla comunità	1	Tutela della salute
		2	Alimentazione
		3	Servizi sociali e assistenza
		4	Istruzione scolastica e universitaria
		5	Formazione professionale
		6	Lavoro
		7	Previdenza complementare e integrativa
		8	Beni e attività culturali
		9	Ricerca scientifica e tecnologica
		10	Ordinamento della comunicazione
		11	Spettacolo
		12	Sport
		13	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)
5	Finanza regionale	1	Bilancio
		2	Contabilità regionale
		3	Tributi
6	Multisetore		Non ascrivibili ad altri settori

L'analisi della produzione legislativa dell'anno 2010, effettuata tenendo presente lo schema classificatorio sopra riportato, ha fornito i dati quantitativi contenuti nella tabella 16 e quelli in percentuale che ritroviamo nel successivo grafico 15, in cui è riproposta una suddivisione delle leggi approvate in base al macrosettore di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state interessate dalla legislazione prodotta nel precedente anno

Tab. 16 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori – Anno 2010

MACROSETTORE	N. LEGGI
Ordinamento istituzionale	8
Sviluppo economico e attività produttive	1
Territorio, Ambiente e Infrastrutture	11
Servizi alla persona e alla comunità	2
Finanza regionale	12
Multisettoe	2
TOTALE	36

Graf. 15 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori



Dai dati esposti nel precedente grafico risulta evidente che le leggi prodotte nel periodo di riferimento hanno interessato in modo prevalente il macrosettore “Bilancio e finanza regionale” con 12 leggi su 36 pari al 33% , e quello relativo al “Territorio, ambiente e infrastrutture” con 11 leggi pari al 35% del totale delle leggi approvate. Seguono i macrosettori “Ordinamento istituzionale”, con 8 leggi, “Servizi alla persona e alla comunità” e “Sviluppo economico ed attività produttive” con 2 leggi ciascuno, e, infine, quello relativo al “Multisettoe” con una sola legge approvata, con le rispettive

percentuali pari al 22% per il primo settore, al 3% dell'ultimo e al 5% del totale per gli altri.

Nel successivo grafico 16 i dati del 2010 vengono raffrontati con quelli desumibili dal precedente Rapporto, in relazione all'ultimo quinquennio.


Da tale raffronto emerge un netto balzo in avanti delle leggi incidenti nel macrosettore "Territorio, ambiente e infrastrutture". Infatti, con il 35% del totale delle leggi approvate nel 2010, il settore in argomento fa segnare un incremento, rispetto al 2009, del 25% in più.

Anche il macrosettore "Finanza regionale" con il 33% del totale delle leggi approvate nel 2010 ha fatto registrare un incremento del 9% rispetto al 2009.

Un trend positivo si rileva altresì nel macrosettore "Ordinamento istituzionale" con un aumento del 4% rispetto all'anno 2009.

Tuttavia, il 2010 ha fatto registrare una contrazione, in termini percentuali, pari al 12% rispetto al 2009 nel macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive", al 19% nel macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità" e al 2% nel macrosettore "Multisetore".

Graf. 16 – Raffronto della produzione legislativa per macrosettori dal 2006 al 2010



1.8 Le singole leggi

Sono di seguito riportate le leggi approvate nell'anno 2010, riunite per macro-settore, accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, da alcuni dati concernenti l'iter e dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.)

La tabella riportata accanto a ciascuna legge indica il numero del progetto di legge (la presenza di più numeri significa che la legge è il risultato dell'esame abbinato di più progetti), il soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione e se sono state svolte audizioni.

Sono inoltre riportati il numero delle sedute dedicate dall'Assemblea alla discussione del progetto di legge nonché la durata dell'iter formale e di quello effettivo.

LEGGI 2010 (*)

Nel 2010 sono state promulgate e pubblicate 36 leggi

Macrosettore “Ordinamento Istituzionale” (n. 8 leggi)

Organi della Regione (3)

<p>L. r. 19 gennaio 2010 n. 3 “Modifiche allo Statuto della Regione Calabria”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 08.10.2009)</i></p> <p>La legge di revisione statutaria apporta modifiche a 5 articoli dello Statuto e ne abroga 3. Modificando l'art. 2, viene aggiunto un ulteriore obiettivo all'azione della Regione connesso al più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e al più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata; si rafforza l'attenzione per la tutela dei diritti degli immigrati e categorie assimilate, attraverso il loro pieno inserimento nella Comunità regionale; si introduce la tutela del paesaggio, che si affianca a quella, già espressamente prevista, per l'ambiente e l'assetto del territorio. Le altre modifiche intervengono su norme riguardanti gli organi della Regione (art. 15, art. 27, art. 35 e art. 46). Si prevede la possibilità che il Consiglio sia composto da più di 50 consiglieri; si ammette che un gruppo possa essere costituito da meno di tre membri solo nell'ipotesi in cui questi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti; si aumenta, portandolo a quattro, il numero massimo dei cosiddetti assessori esterni; si prevede la sospensione dall'incarico dei consiglieri nominati assessori, con subentro di supplenti; si introduce la possibilità di nomina, da parte del Presidente della Giunta di un massimo di due sottosegretari; quanto alle funzioni amministrative che possono essere svolte dalla Regione, si stabilisce che esse siano individuate con legge e siano solo quelle che, per loro natura o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, debbano essere esercitate a livello regionale. Le abrogazioni comportano la soppressione della Consulta dell'ambiente (art. 7), del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 56), della Consulta statutaria (art. 57).</p>	Pl.	10/ VIII
	Iniziativa	Consiglio – Giunta reg.
	Commissione di merito	V° commissione Riforme e decentramento
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	93 giorni gg.
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BUR. n. 1 del 15 gennaio 2010, suppl. straord. n. 1 del 21 gennaio 2010.

* I testi integrali sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio, www.consiglioregionalecalabria.it, selezionando “banche dati”, indi “normativa regionale”.

<p>L. r. 28 maggio 2011, n. 12 “Disciplina transitoria ed urgente in materia di incompatibilità statutaria”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19.05.2010)</i></p> <p>La presente legge di carattere transitorio ed urgente, apporta una modifica alla legge regionale elettorale 7 febbraio 2005, n. 1, disponendo che non può trovare applicazione l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale nominato assessore, previsto dall'art. 35, comma 4 bis, dello Statuto, finché non sarà approvata una legge regionale che disciplini nello specifico le modalità con cui si farà luogo alla supplenza.</p>	DI	5/IX
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	V° Commissione Riforme e decentramento
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 9 del 17 maggio 2010, suppl. straord. N. 5 del 28 maggio 2010

<p>L.r. 9 novembre 2010, n. 27 “Abrogazione del comma 4 bis dell’art. 35 dello Statuto della Regione Calabria”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23.07.2010)</i></p> <p>.</p> <p>Con la presente legge di revisione statutaria viene abrogato il comma 4 bis dell’art. 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante “Statuto della Regione Calabria”. È stata dunque cancellata la regola introdotta con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, secondo cui il Consigliere regionale nominato Assessore è sospeso di diritto dall’incarico e sostituito da un supplente.</p>	DI.	1/IX.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 20 del 2.11.2010, suppl. straord. n. 3 del 15.11.2010.

Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta (2)

<p>L. r. 6 febbraio 2010 , n. 4 “ Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante:”Norme per l’elezione del Presidente Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 05.02.2010)</i></p> <p>La presente legge apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, avente per oggetto: “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale” della Calabria.</p>	PI	388/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	V° Commissione Riforme e decentramento
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	210 giorni gg.
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur n. 1 del 16 gennaio 2010, suppl. straord. N. 1 del 21 gennaio 2010

<p>L. r. 12 febbraio 2010, n. 6 “Modifica alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10.02.2010)</i></p> <p>La presente legge apporta modifiche alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, all’art. 1 e all’art. 2.</p>	Pl.	471/VIII
	Iniziativa	Presidenti dei Gruppi consiliari
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 2 del 1 febbraio 2010, suppl.straord. n. 6 del 12 febbraio 2010.

Personale, organizzazione e amministrazione (1)

<p>L. r. 26 febbraio 2010, n 7 "Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 05.02.2010)</i></p> <p>La legge modifica ed integra la precedente legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, nonché la legge regionale 11 agosto 2010, n. 23. Essa dispone in particolare la riduzione dei costi per le strutture speciali e contemporaneamente la riduzione delle indennità previste per i Consiglieri regionali.</p>	Pl.	398/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	E' stata assegnata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 3 del 16 febbraio 2010, suppl. straord. n. 4 del 26 febbraio 2010

Altro (2)

<p>L. r. 7 giugno 2010, n. 14 “Modifiche ed integrazione alle leggi regionali 22 gennaio 2011, n. 2 e 26 febbraio 2010, n. 8”</p> <p>(Approvata nella seduta del 31.05.2010)</p> <p>La legge detta regole per la rieleggibilità dei componenti del CORECOM Calabria. Intanto, aggiunge il comma 4 bis all’art. 5 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e dispone che il Presidente ed i membri del CORECOM Calabria che non abbiano compiuto l’intera legislatura, sono rieleggibili limitatamente al completamento del quinquennio.</p> <p>Abroga, poi, l’art. 46 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 che disponeva la rieleggibilità, per una sola volta, dei componenti del CORECOM eletti in sede di prima applicazione dell’art. 19 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.</p>	Pl.	16/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I° Commissione Affari Istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 10 del 1 giugno 2010, suppl. straord.n. 2 del 11 giugno 2010.

<p>L.r. reg. 24 settembre 2010, n. 24 “Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli assessori non Consiglieri, dei sottosegretari e dei soggetti indicati nell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 13.09.2010)</i></p> <p>La presente legge disciplina le modalità e norme riguardanti la pubblicità la situazione patrimoniale dei Consiglieri , degli Assessori non consiglieri ecc., secondo i principi e in applicazione della legge 5 luglio 1982, n. 441.</p>	PI.	64/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II° Commissione Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1 g
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 17 del 16 settembre 2010, suppl. straord. n. 4 del 30 settembre 2010.

Macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive” (n. 1 leggi)

Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo) (1)

<p>L. r. 22 novembre 2010, n. 31 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 50 del 2009. <<Definizione delle tipologie dei servizi forniti alle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera>>”</p> <p>(Approvata nella seduta del 15.11.2010)</p> <p>La presente legge modifica ed integra la legge regionale n. 50/2009 recante: “Definizione delle tipologie dei servizi forniti alle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera”.</p>	PI	66/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	64gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	35 gg
	Pubblicata	Bur. n. 21 del 16.11.2010, suppl.straord. n..2 del 30 novembre 2010

Macrosettore “Territorio, Ambiente e infrastrutture” (n. 11 leggi)

**Prot. della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
(1)**

<p>L. r. del 22 novembre 2010, n. 29 “Un albero per ogni neonato e minore adottato”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 15.11.2010)</i></p> <p>La presente legge stabilisce le tipologie e le modalità di messa a dimora delle essenze arboree per ogni neonato o minore adottato registrato all’anagrafe nel proprio comune di residenza.</p>	Pl.	19/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio. Protezione dell’ambiente
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	169 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	56 gg
	Pubblicata	Bur. n. 21 del 16.11.2010, suppl. straord. n. 2 del 30 novembre 2010.

Territorio e Urbanistica (incluso demanio, edilizia) (8)

<p>L. r. 5 gennaio 2010, n. 1 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica»".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21.12.2009)</i></p> <p>La presente legge contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, concernente: "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica»".</p>	PI	447/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BUR n. 24 del 31 dicembre 2009, suppl. straord. n. 2 dell'11 gennaio 2010

<p>L.r. 11 febbraio 2010, n 5 .“Attuazione dell’Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia»</p> <p>La legge è stata abrogata</p>	DI.	1/IX
	Iniziativa	Presidente della Giunta nella qualità di Commissario governativo
	Commissione di merito	
	Sedute	
	Audizioni	
	Numero sedute Aula	
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	
	Pubblicata	

<p>L.r. 28 maggio 2010, n. 13. “Differimento dell’entrata in vigore della legge regionale, n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i.: recante “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”</p> <p>(Approvata nella seduta del 19.05.2010)</p> <p>La presente legge sostituisce gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2010 e rinvia il termine dell’entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 al 1 gennaio 2011, avente per oggetto: “ Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.”</p>	DL.	1/IX
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 9 del 17 maggio 2010, suppl. straord. n. 5 del 28 maggio 2010.

<p>L. r. 13 luglio 2010, n. 15 “Modifica alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 65 – Approvazione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di applicazione della legge”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 06.07.2010)</i></p> <p>La presente legge modifica i commi 1 e 2 dell'art. 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, avente per oggetto “ Approvazione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di applicazione della legge”</p>	DI	8/IX
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	49 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7 gg
	Pubblicata	Bur. 13 del 16 luglio 2010, suppl. straord. n. 1 del 20 luglio 2010

<p>L. r. 30 luglio 2010, n. 20 “Integrazione e modifica alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23.07.2010)</i></p> <p>La presente legge integra e modifica la precedente legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, avente per oggetto “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”.</p>	DI	45/IX
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	11 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4 gg
	Pubblicata	Bur. n. 14 del 31 luglio 2010, suppl. straord. n. 1 del 9 agosto 2010

<p>L. r. 11 agosto n. 21 “Misure straordinarie e sostegno dell’ attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale ”</p> <p>(Approvata nella seduta del 04.08.2010)</p> <p>La presente legge disciplina in via straordinaria, anche in deroga alla pianificazione urbanistica locale, l'esecuzione di interventi di “ampliamento” e di “demolizione e ricostruzione”, nel rispetto delle norme del codice civile, consentendo così ai privati proprietari modifiche che comportano un aumento delle volumetrie esistenti. Di questi due diversi tipi di intervento si occupano gli articoli 4 e 5, che prescrivono limiti e presupposti, nonché modalità, anche tecniche, da rispettare, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza energetica. Norme comuni ai due tipi di intervento riguardano la rispondenza a determinati requisiti giuridici degli immobili interessati dagli interventi, e il divieto di esecuzione degli stessi in determinate aree; i caratteri delle volumetrie, ai fini della loro computabilità o meno; la possibilità di introdurre deroghe da parte dei Comuni, anche con riferimento agli oneri accessori; le procedure da rispettare, anche con riferimento ai tempi. La stessa legge disciplina anche il recupero dei sottotetti e dei seminterrati esistenti (art. 6, c. 5). Per favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale sociale e pubblica, detta norme sulla trasformazione urbanistica, che vede il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e dei privati proprietari; sulla riqualificazione di aree urbane degradate; su interventi di sostituzione edilizia. Integrata anche la legge urbanistica regionale, n. 19/2002, con la disciplina dei Programmi di bonifica urbanistica-edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie, che vengono approvati dai Comuni e che prevedono la demolizione e ricostruzione di edifici da riqualificare, con la previsione di eventuali misure premiali consistenti nella possibilità di un aumento di volumetria. Negli ultimi tre articoli: norma finanziaria, abrogazioni e norma sull'entrata in vigore.</p>	DI	24/IX
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	66 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	16 gg
	Pubblicata	Bur. n. 15 del 16 agosto 2010, suppl. straord. n. 1 del 20 agosto 2010.

<p>L. r. 29 ottobre 2010, n. 25 “Modifica alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21. “Norme straordinarie a sostegno delle attività finalizzate al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18.10.2010)</i></p> <p>La presente legge modifica la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 avente per oggetto: “Norme straordinarie a sostegno delle attività finalizzate al miglioramento delle qualità del patrimonio edilizio residenziale.</p>	Pl.	70 – 84/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	21gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 20 del 02.11.2010, suppl. straord. n. 1 del 6 novembre 2010

<p>L. r. del 17 dicembre 2010, n. 33” Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s. m. i.”</p> <p>(Approvata nella seduta del 13.12.2010)</p> <p>La legge contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. avente per oggetto: “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica e in particolare sul differimento della sua entrata in vigore.</p>	Pl.	136/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio. Protezione dell’ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 23 del 16.12.2010, suppl.straord. n. 2 del 24.12.2010.

Opere pubbliche (es. edilizia scolastica. Porti, aeroporti, ecc.) (1)

<p>L. r. 13 luglio 2010, n 16 “Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 06.07.2010)</i></p> <p>Il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, oggetto della presente legge è definito dalla Giunta regionale per tutto il periodo di attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario regionale con gli oneri a carico del fondo sanitario regionale.</p> <p>Il governo con delibera del C.D.M. del 17 settembre 2010, ha deciso di impugnare l'articolo 1.</p>	DI	6/IX
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	I° Commissione Affari Istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	49 gg.
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	15gg
	Pubblicata	Bur. n. 13 del 16 luglio 2010, suppl. straord. n. 1 del 20 luglio 2010

Altro (usi civici, ecc.)

<p>L. r. 13 luglio 2010, n. 17 "Proroga termine legge regionale 7 dicembre 2009, n. 49"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 06.07.2010)</i></p> <p>La legge proroga il termine di cui al comma 1 art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 49 al 30 giugno 2011. La Giunta regionale entro e non oltre i 180 giorni deve approvare il regolamento di attuazione previsto dall'art.4 della legge regionale 21 agosto , n. 18.</p>	PI	. 31/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I° Commissione Affari Istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	28 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	15 gg
	Pubblicata	Bur. n. 13 del 16 luglio 2010, suppl. straord. n. 1 del 20 luglio 2010

Macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (n. 2 leggi)

Servizi sociali ed assistenza (1)

<p>L. r. 26 febbraio 2010, n. 11 “Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a cause di incidenti sui luoghi di lavoro”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10.02.2010)</i></p> <p>La legge, attraverso l’istituzione di un apposito fondo di solidarietà, prevede l’erogazione di un contributo “una tantum” non tassabile e cumulabile con altri eventuali emolumenti o indennizzi, per i casi di incidenti sul luogo di lavoro, che abbiano causato la morte o la perdita della capacità lavorativa nella misura del 100 per cento. Gli eventi che possono dar luogo all’erogazione del contributo sono quelli che si verifichino o si siano verificati, a far data dal 1° gennaio 2008, sul territorio regionale o che riguardino cittadini residenti in Calabria.</p> <p>Per l’erogazione si prescinde dall’accertamento in ordine alla responsabilità dell’evento e dalla copertura assicurativa obbligatoria.</p> <p>Nella legge sono disciplinati presupposti, beneficiari, misura e modalità di erogazione del contributo, mentre ulteriore disciplina di dettaglio è rinviata all’adozione di un regolamento di Giunta.</p>	Pl.	356/VIII° Leg.
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III° Commssione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	44 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 3 del 16 febbraio 2010, suppl. straord. N. 4 del 26 febbraio 2010

Sport (1)

<p>L. r. 22 novembre 2010, n 28. “Norme in materia di sport. nella Regione Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 15.11.2010)</i></p> <p>La legge contiene la disciplina sulle attività sportive e ricreative. Per l’attuazione della normativa la Giunta regionale delibera un piano triennale di intervento articolato in piani annuali. I piani annuali vengono adottati da ciascuna provincia sulla base dei programmi degli interventi formulati dai comuni, singoli o associati, relativi alle strutture e alle attività sportive di interesse comunale. Punti determinanti della normativa sono: l’istituzione, presso la Giunta regionale, della Commissione regionale per lo sport che esprime parere obbligatorio sugli argomenti sottoposti al suo esame e la cui attività dovrà essere conforme ai regolamenti attuativi approvati dalla Giunta regionale; l’istituzione, presso il Consiglio regionale, dell’Osservatorio regionale per lo sport con finalità di raccolta, aggiornamento ed analisi dei dati sull’attività e sull’impiantistica sportiva pubblica e privata con la relativa creazione di un’apposita banca dati contenente le informazioni necessarie a tutti gli operatori del settore; l’istituzione di albi regionali relativi alle professioni in ambito sportivo. La Regione rivolge l’adeguata attenzione allo svolgimento delle attività sportive sul territorio regionale pianificando interventi per l’impiantistica sportiva, l’attività sportiva dilettantistica, il sostegno al merito sportivo, la formazione e l’aggiornamento delle professionalità sportive e inoltre progetti per la prevenzione e tutela della salute e forme di aggregazione giovanile in ambito sportivo. Per gli interventi concernenti l’attività sportiva sono previste agevolazioni e misure volte a rendere più agevole l’accesso al credito, stipule di convenzioni e, altresì, concessioni demaniali. Le istanze di contributo devono essere presentate al Dipartimento competente entro il 30 aprile per le società con bilancio sportivo solare ed entro il 31 dicembre per le società con bilancio sportivo statutario. La Regione, entro il 30 giugno, approva la graduatoria unica annuale delle società finanziate, finanziabili ed escluse mentre, per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento competente 90 giorni prima della data di inizio della manifestazioni sportive. È previsto, inoltre, il premio «Atleta calabrese dell’anno» istituito dal Consiglio regionale. Particolare attenzione viene rivolta alla formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado. La Giunta regionale cofinanzia progetti di formazione, istituisce voucher e altresì può organizzare direttamente l’aggiornamento e la specializzazione degli operatori sportivi, individuati dall’Ufficio scolastico regionale, dalle Università, dalla scuola regionale dello sport, dagli enti di formazione, dal Coni e da tutte le associazioni sportive. Le attività sportive</p>	Pl.	75 - 14I/X
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	42 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8 gg
	Pubblicata	Bur. n.21 del 16.11 2010, suppl. straord. n. 2 del 30 novembre 2010.

<p>devono essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina in possesso di diploma rilasciato dall'ISEF e deve essere abilitato anche a prestare interventi di primo soccorso in caso di infortuni o malori. La Giunta regionale, al fine di promuovere le attività di prevenzione e di tutela della salute, chiede alle società sportive di dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) escludendo dai benefici previsti chi non si adegua alla predetta normativa.</p> <p>Il Governo con del. del C.d.M. del 21 gennaio 2011, ha deciso di impugnare l'art. 3, comma 1, lett.m) l'art. 11 commi 5, 6 e 7) e l'art. 17, comma 1, lett. a e b).</p>		
--	--	--

Macrosettore “Finanza regionale” (n. 12 leggi)

Bilancio (8)

<p>L. r. 5 gennaio 2010, n. 2 “Modifica del comma 2, dell’articolo 17, della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21.12.2009)</i></p> <p>La presente legge modifica il comma 2 dell’art. 17 della legge regionale del 12 giugno 2009, n. 19, riguardante il finanziamento delle scuole di specializzazione e precisamente quelle di endocrinologia, geriatria ecc...Tale finanziamento vale per gli anni accademici 2009-2010 /2010-2011/2011-2012 e per i relativi cinque anni di corso.</p>	PI	437/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	20 giorni
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BUR n. 24 del 31 dicembre 2009, suppl. straord. n. 2 dell’11 gennaio 2010.

<p>L.r. 26 febbraio 2010, n. 9 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 – 2012.(Legge finanziaria)</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10 febbraio 2010)</i></p> <p>La legge dispone il riparto di fondi speciali destinati alla parte corrente e in conto capitale, altresì dispone il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spese, per ciascuno degli anni considerato nel bilancio pluriennale 2010 – 2012.</p>	DI.	439/VIII° Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	II° Commissione Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	54 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	5 gg
	Pubblicata	Bur. n. 3 del 16 febbraio 2010, suppl. straord. n. 4 del 26 febbraio 2010.

<p>L. r. 26 febbraio 2010, n. 10 “ Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 -2012.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10. 02.2010)</i></p> <p>La legge prevede spese ed entrate, al netto di contabilità speciali e delle anticipazioni di cassa.</p>	DI.	440/VIII.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	II° commissione Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	54 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	5 gg
	Pubblicata	Bur. n. 3 del 16 febbraio 2010, suppl. straord. N. 4 del 26 febbraio 2010

<p>L. r. 13 luglio 2010, n. 18” Modifica all’art. 25, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 per come modificato ed integrato con leggi regionali 31 dicembre 2008, n. 44, 17 agosto 2009, n. 29 e 31 dicembre 2009, n. 58. ”</p> <p>(Approvata nella seduta del 06.07.2010)</p> <p>La presente legge modifica l’art. 25 comma 2 della legge regionale 2008, n. 15 riguardante l’espressione entro 30 giugno 2010 modificato con il 31 dicembre 2010.</p>	DI	36/IX
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	19 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7 gg
	Pubblicata	Bur. n. 13 del 16. 07.2010, suppl. straord. n. 1 del 20 luglio 2010

<p>L. r. 11 agosto 2010, n. 23 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010 – 2012 a norma dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.”</p> <p>(Approvata nella seduta del.04.08.2010)</p> <p>La presente legge determina l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e al bilancio pluriennale 2010 – 2012.</p>	DL. n. 43	IX° leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	II° commissione Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	30gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7gg
	Pubblicata	Bur. n. 15 del 16 agosto 2010, suppl.straord. n. 1 del 20 agosto 2010.

<p>L. r. 29 ottobre 2010, n. 26 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 “ Provvedimenti tributari in materia addizionale all'Irpef e di tasse automobilistiche”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18.10.2010)</i></p> <p>La presente legge modifica ed integra alcuni articoli della legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002, che riguardano provvedimenti tributari in materia di addizionale all'Irpef e di tasse automobilistiche.</p>	Pl.	3/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II° Commissione Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	133 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	14 gg
	Pubblicata	Bur. n. 20 del 02.11.2010, suppl. straord. n. 1 del 6 nov. 2010.

<p>L.r.22 novembre 2010, n. 30 “Modifica articolo 30 della legge regionale n. 7 del 21 agosto 2006 e ss.mm.ii e articolo 20 della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007 e ss.mm.ii”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 15.11.2010)</i></p> <p>La legge modifica l'art. 30 della legge regionale del 21 agosto 2006 e art. 20 della legge reg. n. 22 del 5 ottobre 2007, avente per oggetto “Programmi di recupero urbano”.</p>	DI.	79/IX
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	36 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	27 gg
	Pubblicata	Bur. n. 21 del 16.11.2010, suppl.straord. n. 2 del 30.11.2010

<p>L. r. del 22 novembre 2010 n. 32 "Modifica all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 15.11.2010)</i></p> <p>La legge contiene la modifica dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23 riguardante il Programma Stages e le attività di formazione dei giovani che sono impegnati a tale programma.</p>	PI	112/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 21 del 16. 11. 2010, suppl. straord. n. 2 del 30.11.2010

<p>L. r. 29 dicembre 2010, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013.(Legge finanziaria)</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22.12.2010)</i></p> <p>La legge dispone il riparto di fondi speciali di parte corrente ed in conto capitale, altresì dispone il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2011 – 2013.</p>	DI.	109/IX° leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	5
	Audizioni	3
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	38 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	20 gg
	Pubblicata	Bur. n. 24 del 31.12.2010, suppl. straord. n. 1 del 31.12.2010

<p>L. r. 29 dicembre 2010, n. 36 "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22.12.2010)</i></p> <p>La legge prevede spese ed entrate al netto delle contabilità speciali e delle anticipazioni di cassa.</p>	DI.	107/IX° leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	5
	Audizioni	3
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	38 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	20 gg
	Pubblicata	Bur. n. 24 del 31.12.2010, suppl. straord. n. 1 del 31.12.2010

Contabilità regionale (2)

<p>L.r. 30 luglio 2010, n. 19 “Approvazione Rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2009”</p> <p>(Approvata nella seduta del 23.07.2010)</p> <p>La legge determina l'approvazione relativo all'esercizio finanziario 2009.</p>	DI.	35/IX Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	II° Commissione Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	36 gg.
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	9 gg
	Pubblicata	Bur. n. 14 del 31 luglio 2010, suppl. straord. n. 1 del 09.08.2010.

<p>L. r. 11 agosto 2010, n. 22 “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale”</p> <p>(Approvata nella seduta del 04.08.2010)</p> <p>La legge, composta da 27 articoli, è divisa in 3 Titoli e contiene un allegato in cui vengono elencate le 99 leggi regionali abrogate. Vengono individuate le misure volte a razionalizzare le spese regionali.</p> <p>Al fine di evitare le sanzioni connesse al rispetto del patto di stabilità i Dipartimenti della Giunta regionale sono impegnati nel monitoraggio dei pagamenti effettuato in base ad un Piano dei pagamenti adottato ogni anno dalla Giunta regionale su proposta del Dipartimento Bilancio. Attraverso l'adozione di appositi piani vengono realizzati risparmi sulle spese di funzionamento della Regione, della spesa per locazioni passive, sulla programmazione delle vendite immobiliari, sulla riduzione delle spese sostenute per Comitati, Commissioni ed altri organi collegiali anche attraverso la soppressione di alcuni di essi. Viene operata una riduzione del 50 per cento, a decorrere dal 2011, delle spese sostenute per le consulenze esterne e per le spese riguardanti le missioni e l'attività di formazione. Si procede, inoltre, ad un'analisi delle leggi regionali di spesa affidata al Dipartimento Bilancio che verificherà la qualità e la necessità della spesa realizzata. La legge pone particolare attenzione al contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, per i compensi corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo. Viene imposto un obbligo di riduzione delle spese per relazioni pubbliche e convegni. Ridotte le spese per incarichi di studio, consulenza e prestazione d'opera professionale. Il contenimento della spesa viene attuato con norma apposita per quanto riguarda gli enti, le fondazioni e le società partecipate regionali poiché viene prevista la concentrazione di tutti i poteri di amministrazione in capo ad un organo individuale con soppressione dei corrispondenti organismi collegiali. Gli articoli dal 12 e seguenti modificano alcune leggi regionali vigenti riguardanti diverse materie per le quali si è reso necessario rideterminare criteri, prorogare e fissare termini e introdurre nuove procedure.</p>	DI	. 42/IX° Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	1
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	30gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8gg
	Pubblicata	Bur. n. 15 del 16 agosto 2010, suppl. straord. n. 1 del 20 agosto 2010.

Macrosettore “Multisetto” (n. 2 leggi)

<p>L. r. 26 febbraio, n. 8 “ Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002”</p> <p>(Approvata nella seduta del 10.02 2010)</p> <p>La legge reca disposizioni di tipo ordine ordinamentale e finanziario per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge reg. 4 febbraio 2002, n. 8.</p>	Pl.	470/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 3 del 16 febbraio 2010, suppl. straord. N. 4 del 26 febbraio 2010

<p>L. r. 29 dicembre 2010, n. 34 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011) Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22.12.2010)</i></p> <p>La legge reca disposizioni di tipo ordinamentale e finanziario collegata alla manovra di legge finanziaria per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8</p>	DI.	108/IX
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	5
	Audizioni	3
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	38 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	20 gg
	Pubblicata	Bur. n. 24 del 31.12.2010, suppl. straord. n. 1 del 31.12.2010

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

ANNO 2010

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE ANNO 2010

2. I Regolamenti

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare nell'anno 2010.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono gli stessi di quelli utilizzati per l'esame delle leggi e cioè il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

L'anno appena trascorso ha confermato l'ampiezza della produzione regolamentare raggiunta nel 2009, che è stato il più prolifico della legislatura; infatti, anche nel corso del 2010 sono stati approvati, emanati e pubblicati ben 18 regolamenti.

Tutti i diciotto regolamenti regionali sono stati emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art 43, comma terzo, dello Statuto regionale.

Sette di essi (nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 18) hanno carattere attuativo della legislazione regionale: di rilievo i nn. 5, 6 e 7 che trattano le procedure per il funzionamento e l'accreditamento di strutture di servizio residenziale per minori in situazioni di disagio (sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in situazioni di maltrattamento) e il n. 18 che disciplina l'esercizio della professione di maestro di sci; quattro (nn. 3, 9, 10 e 17) sono di modifica e integrazione di altri regolamenti: in particolare, il regolamento n. 3 abroga e sostituisce l'art. 8 del regolamento n. 14 del 23 settembre 2009, prevedendo un budget di esclusiva competenza della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare; uno (il n. 8) istituisce l'Ufficio legislativo della Giunta regionale; uno (il n. 16) disciplina i rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla rettifica dei confini territoriali dei Comuni di Rende e Castiglione Cosentino della Provincia di Cosenza; ben cinque (nn. 11, 12, 13, 14 e 15) si occupano, a vario di titolo, di territorio, fauna e attività venatoria, a testimoniare l'interesse dell'esecutivo alle problematiche collegate alla caccia e all'utilizzo del territorio.

2.1 Dimensione fisica della legislazione

Così come per le leggi, anche rispetto ai regolamenti, per una puntuale definizione della dimensione fisica della legislazione si tiene conto dei tre indicatori fondamentali e cioè: il numero degli articoli, quello dei commi e, infine, dei caratteri di ogni singolo regolamento.

\

Tab. 17 – Regolamenti 2010 per classi di ampiezza in articoli

Articoli	Regolamenti
Da 1 a 5	n. 3, n. 8, n. 9, n. 10, n. 14, n. 15, n. 16
Da 6 a 10	n. 11, n. 17
Da 11 a 15	n. 4, n. 5, n. 6, n. 7
Oltre 15	n. 1, n. 2, n. 12, n. 13, n. 18

Tab. 18 – Regolamenti 2010 per classi di ampiezza in commi

Commi	Regolamenti
Da 1 a 10	n. 3, n. 8, n. 9, n. 10, n. 16
Da 11 a 20	n. 14, n. 17
Da 21 a 30	n. 4, n. 5, n. 6, n. 15
Da 31 a 40	n. 7, n. 18
Oltre 40	n. 1, n. 2, n. 11, n. 12, n. 13

Tab. 19 – Regolamenti 2010 per classi di ampiezza in caratteri

Caratteri	Regolamenti
Fino a 5000	n. 3, n. 8, n. 9, n. 10, n. 16
Da 5001 a 10000	n. 14, n. 15, n. 17
Da 10001 a 15000	n. 18
Da 15001 a 20000	//
Oltre 20000 caratteri	n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11, n. 12, n. 13

2.2 Classificazione per macrosettore

Con la successiva tabella si è compiuta un'analisi di tipo sostanziale dei regolamenti emanati nel 2010, evidenziando i principali macrosettori di intervento regolamentare. E' risultato che nel 2010 la produzione regolamentare si è maggiormente concentrata nei macrosettori "Territorio, ambiente e infrastrutture" con 6 regolamenti e "Servizi alla persona e alla comunità " con 5 regolamenti; segue il macrosettore "Ordinamento istituzionale", con 3 regolamenti e il "Multisetore" con 2; completano il quadro della

produzione regolamentare i macrosettori “Sviluppo economico e attività produttive” e “Bilancio e finanza regionale” con un regolamento ciascuno.


La ripartizione dei regolamenti per macrosettore è riepilogata nella seguente tabella 20.

Tab. 20 – Regolamenti regionali anno 2010 per macrosettore

Macrosettore	N.	Numero Regolamento
Ordinamento istituzionale	3	1, 8, 16
Sviluppo economico e attività produttive	1	3
Territorio, ambiente e infrastrutture	6	11,12,13,14,15,17
Servizi alla persona e alla comunità	5	4, 5, 6, 7, 18
Bilancio e finanza regionale	1	2
Multisetore	2	9, 10
Totale	18	18

Nel grafico che segue, si è inteso aggiornare il quadro relativo alla produzione regolamentare complessiva della Regione Calabria, dalla prima legislatura al 31.12.2010

Graf. 17



Risultano, quindi, vigenti, dalla prima legislatura alla data del 31.12.2010, ben 80 regolamenti.

2.3 I singoli regolamenti

Sono di seguito riportati i regolamenti emanati e pubblicati nel 2010, ripartiti per macrosettore di appartenenza e accompagnati da sintetiche informazioni sui contenuti.

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2010, n. 1

Regolamento recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8" e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico.

(Supplemento straordinario n. 10 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2010)

Il regolamento, in esecuzione della delega legislativa di cui agli artt. 62 e 63 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, recepisce ed attua nell'ordinamento regionale i principi della direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno.

La Regione si impegna a non ostacolare la libertà di stabilimento (intesa come libertà di esercitare un'attività di servizi a tempo indeterminato e con una infrastruttura stabile) e la libera prestazione dei servizi (intesa come diritto di fornire, in modo temporaneo ed occasionale, prestazioni di servizi) dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale (art. 2).

La disciplina si applica a qualunque attività economica svolta senza vincolo di subordinazione diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni anche a carattere intellettuale, ad eccezione del settore fiscale e dei servizi elencati all'art. 3.

Il regolamento di attuazione, garantendo l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, mira a tutelare il diritto di iniziativa economica privata, favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale, nonché rafforzare i diritti degli utenti destinatari dei servizi (art. 4).

Per l'adeguamento alla direttiva comunitaria, la legislazione regionale in materia di procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio delle attività deve essere adeguata ai criteri di semplificazione, celerità, omogeneità e trasparenza delle procedure (art. 9).

Nel titolo dedicato alla semplificazione amministrativa, il regolamento definisce lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale esclusivo punto di accesso per lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi (art.12).

E' prevista, inoltre, la realizzazione del portale dello Sportello Unico regionale per le attività produttive (SURAP), inteso quale struttura di coordinamento dei Dipartimenti regionali interessati al procedimento unico, nonché di collegamento con i SUAP comunali singoli o associati (art.13).

Ulteriori misure di semplificazione sono introdotte dagli artt. 15 e 16 riguardanti rispettivamente le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività al SUAP e le funzioni dell'Agenzia per le imprese.

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2010, n. 2

Regolamento di attuazione della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

(Supplemento straordinario n. 10 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2010)

Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria", stabilisce le regole per la redazione dei documenti di bilancio e delle scritture contabili e disciplina i procedimenti regionali di gestione delle entrate e delle spese.

Si divide in nove titoli.

Dopo aver dettato le disposizioni generali, indicando l'oggetto del presente regolamento (titolo I), vengono stabilite le regole relative alla disciplina del bilancio di previsione e le variazioni di bilancio.

Il terzo titolo è dedicato alla gestione delle entrate e individua le regole tecniche per l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate tributarie ed extratributarie nonché delle entrate derivanti da trasferimenti.

Prevede inoltre le norme per le procedure di riscossione coattiva e per la rateizzazione e dilazione di pagamento.

Il quarto ed il quinto titolo sono dedicati alle regole per il ricorso al mercato finanziario e la gestione del debito, e, in particolare, disciplinano tutto ciò che riguarda l'indebitamento, l'emissione di obbligazioni, nonché la gestione delle spese.

Il predetto regolamento contiene altresì norme relative alle scritture contabili (titolo VI) e al servizio di tesoreria (titolo VII).

L'ultima parte, infine, detta disposizioni tecniche per la redazione del rendiconto generale della Regione.

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2010, n. 3

Commissione Regionale per l'Emersione del lavoro non regolare, abrogazione dell'art. 8 del Regolamento n. 14 del 23/9/2009 e sua sostituzione; assegnazione del «Budget» riguardante le modalità di gestione della spesa inerente il capitolo di bilancio n. 2233114, di esclusiva competenza della stessa

(Supplemento straordinario n. 10 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2010)

Il Regolamento abroga l'art. 8 del Regolamento n. 14/2009, sostituendolo con l'art. 8 bis, rubricato "Gestione della spesa".

La gestione del capitolo 2233114 assegnato in capo al Dipartimento 10 - Lavoro, riservato esclusivamente al finanziamento delle attività e alle spese di funzionamento della Commissione Regionale per l'Emersione del lavoro non regolare, è effettuata mediante «Budget» assegnato a un dirigente, ai sensi dell'art. 30 della l.r. n. 8/2002. Il dirigente nominato con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento, è autorizzato ad operare direttamente sul capitolo di bilancio 2233114; nei casi di necessità, parte della gestione può essere effettuata anche mediante funzione delegata.

La spesa della Commissione è resa esecutiva attraverso il Dirigente responsabile del «Budget», per attività istituzionali, per progetti regionali, nazionali, POR.

Le indennità e le competenze economiche di spettanza del Presidente della Commissione e del responsabile della struttura possono essere liquidate dal dirigente responsabile del «Budget», o dal funzionario delegato o, se necessario, dal Dipartimento n. 7 "Organizzazione e personale".

Altresì, il dirigente responsabile del «Budget», provvede al pagamento degli emolumenti ai diversi collaboratori, tutor, consulenti, nominati dal Presidente della Commissione.

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2010, n. 4

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96)

(Supplemento straordinario n. 10 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2010)

Il presente regolamento definisce i requisiti strutturali, organizzativi e soggettivi per l'autorizzazione e l'accreditamento dei Gruppi appartamento.

Il Gruppo appartamento è caratterizzato e organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale che necessitano di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi.

I Gruppi appartamento accolgono i minori in difficoltà sulla base di provvedimenti civili ed amministrativi dell'autorità giudiziaria minorile, del giudice tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 cpp.

Gli obiettivi che il Gruppo appartamento si propone di realizzare sono quelli di: garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia; agevolare nel minore relazioni affettive, organizzative, educative e relazionali anche con l'ambiente esterno; consentire al minore un'evoluzione completa e positiva della personalità; predisporre progetti educativi mirati.

Il Gruppo deve in particolare favorire nei giovani equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento; un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale; l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, nonché sostenere il perfezionamento delle professionalità che già eventualmente posseggono e il collocamento in attività lavorative.

Sull'attività dei Gruppi appartamento devono vigilare i servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) che potranno procedere, in ogni momento, a visite ispettive o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria, così come previsto dall'art. 10.

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2010, n. 5

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi.

(Supplemento straordinario n. 10 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2010)

Il presente regolamento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento delle Comunità educative per minori di età compresa tra i 14 ed i 21 anni con disagio

psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da parte delle Autorità Giudiziarie.

La Comunità deve fornire servizi, al fine di creare percorsi individualizzati per i minori a rischio e anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera; favorire interventi integrati e azioni di formazione/istruzione e inserimento lavorativo; attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio; svolgere attività di accompagnamento educativo; inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno dimostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente; attivare, anche su richiesta della Regione Calabria o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

Gli articoli 6 e 7 elencano tassativamente i requisiti oggettivi che le strutture devono presentare per essere dichiarate idonee e agibili, ai sensi della normativa vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché i requisiti soggettivi del personale addetto.

Al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione degli utenti nonché la trasparenza dei servizi erogati, la struttura deve adottare una Carta dei servizi (art.10). La Comunità deve prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori e, ai sensi dell'art. 11, è obbligatoria l'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

I servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) svolgono, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, attività di vigilanza e procedono a visite ispettive o sopralluoghi (art. 12).

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2010, n. 6

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento

(Supplemento straordinario n. 10 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2010)

Il presente regolamento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento dei Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di

abuso e maltrattamento della Regione Calabria.

Le prestazioni socio-assistenziali vengono erogate a minori vittime, o presunte vittime, di abusi o di gravi maltrattamenti, di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 ed i 15 anni, provenienti da tutta Italia, con priorità accordata ai minori residenti in Calabria.

Il Centro fornisce numerosi servizi; in particolare, i servizi di accoglienza residenziale, valutazioni diagnostiche, il servizio telefonico e di sportello, un servizio di ascolto e di consulenza legale. È previsto, infine, uno spazio neutro ovvero la possibilità di procedere ad incontri protetti tra il minore e i propri genitori e/o gli adulti di riferimento autorizzati a colloquiare con il minore, con le modalità previste ed autorizzate dalle Autorità giudiziarie competenti e/o dai Servizi sociali che hanno la titolarità del caso.

Rilevante l'art. 11 che garantisce la tutela dei diritti dei minori, in applicazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia.

In ogni momento i servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) possono procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura (art. 12).

Infine, sono indicati i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e accreditamento per l'esercizio dell'attività di tutela dei minori.

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2010, n. 7

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi.

(Supplemento straordinario n. 10 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2010)

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi strutturali, funzionali, organizzativi e soggettivi, fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento delle Comunità educative per minori disadattati sociali, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra i 14 ed i 21 anni, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da parte delle autorità giudiziarie e provenienti da tutta Italia.

La Comunità, al fine di realizzare il reinserimento sociale del minore, deve creare percorsi individualizzati volti a favorire azioni di formazione/istruzione e di inserimento lavorativo; nonché svolgere attività educative, di accompagnamento e attivare, anche su richiesta della Regione Calabria o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa, così come previsto dall'art. 5 .

Vengono inoltre elencati in modo dettagliato e tassativo i requisiti oggettivi che le strutture preposte devono possedere nonché i requisiti soggettivi del personale competente.

La struttura deve applicare la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e, in particolare, tutelare il superiore interesse del minore; il diritto del minore di esprimersi sui procedimenti che lo coinvolgono; la libertà di espressione, di pensiero, coscienza e religione, la tutela dei diritti dei genitori; la protezione da violenza ed abusi; il diritto alla salute.

I servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) devono svolgere servizio di vigilanza e, a tal fine, possono procedere in ogni momento a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura.

La normativa prevede, infine, l'obbligo per le strutture di adottare la Carta dei servizi, al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione agli utenti, nonché la trasparenza dei servizi erogati.

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2010, n. 8

Istituzione dell'Ufficio legislativo della Giunta regionale della Calabria

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 10 maggio 2010.

(BUR n. 9 del 17 maggio 2010)

Il Regolamento istituisce l'Ufficio legislativo della Giunta regionale della Calabria, struttura di diretta collaborazione della Giunta. Esso si compone di un Capo Ufficio legislativo, di un dirigente di settore, di una struttura ausiliaria e di un numero di unità di personale di norma pari a cinque.

L'incarico di capo dell'Ufficio legislativo è di durata triennale ed è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un dirigente regionale che abbia svolto le funzioni di direttore generale per almeno tre anni, ovvero, ad un soggetto con qualifica dirigenziale nel settore giuridico- legislativo con contratto di diritto privato a tempo determinato, che abbia svolto funzioni per almeno quindici anni in organismi, enti o aziende, pubblici o privati, ovvero ad un soggetto appartenente ai ruoli della docenza universitaria, delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato, con anzianità, almeno quindicennale. In ogni caso è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza. Il Presidente alla Giunta regionale valuta annualmente i risultati conseguiti dal Capo dell'Ufficio legislativo.

L'art. 4 del Regolamento elenca i compiti e le funzioni dell'Ufficio legislativo. Esso

coordina l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e la redazione tecnico-formale dei testi unici; procede all'istruttoria degli emendamenti relativi ai progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale; cura la qualifica e la semplificazione dei testi normativi e degli emendamenti della Giunta regionale; coordina il processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie; verifica le relazioni predisposte per il Consiglio regionale e la Sezione per il controllo della Corte dei Conti; coordina l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare della Giunta regionale; sovrintende al contenzioso costituzionale, curando i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Avvocatura dello Stato; coordina gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo presso le Conferenze Stato-Regioni e delle Regioni; cura i rapporti con le analoghe strutture a livello comunitario, nazionale e regionale. Infine, svolge attività di ricerca e documentazione giuridica e ogni altra attività che ad esso venga affidata nell'ambito delle proprie competenze.

REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 2010, n. 9

Regolamento di modifica e integrazione del regolamento n. 8 del 10.6.2009 recante "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013" .

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell'1 giugno 2010)

L'amministrazione regionale per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e del Programma di Attuazione Regionale FAS per il periodo 2007/2013 si avvale dell'apporto di professionalità esterne, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, che prevede per le Autorità di Gestione dei Programmi un adeguato supporto di "Assistenza tecnica" nella realizzazione dei medesimi, per i casi in cui tale soluzione risulti maggiormente rispondente alle esigenze di rafforzamento tecnico. Le modalità di selezione degli esperti e le modalità di funzionamento della Banca dati per la loro selezione sono disciplinate dal regolamento n. 8/2009 a cui il regolamento in esame apporta le sotto indicate modifiche.

L'art. 1 "Ambito di applicazione" è integrato, prevedendo la necessità di coinvolgere nelle forme di collaborazione soggetti che si sono contraddistinti per percorsi formativi di eccellenza; inoltre, dallo stesso articolo del regolamento n. 8/2009, è eliminata la possibilità di prescindere, in taluni casi, dal possesso del requisito della comprovata

specializzazione universitaria nel conferimento degli incarichi.

All'art. 5 "Modalità di iscrizione alla Banca dati" , in aggiunta al punto 5, è previsto l'invio tramite posta elettronica di un avviso prima della scadenza del periodo di validità dell'iscrizione; l'art. 6 "Requisiti di ammissibilità per l'iscrizione alla Banca Dati" è modificato in riferimento ai titoli richiesti.

Il regolamento in esame apporta variazioni alla composizione delle Commissioni di valutazione per la selezione degli esperti di cui all'art. 9, nonché ai criteri di ammissibilità da utilizzare per la selezione degli esperti (art. 10).

L'art. 11 "Pubblicazione degli Avvisi pubblici per la selezione degli esperti" è integralmente sostituito e prevede, tra l'altro, l'uso della posta elettronica al fine di assicurare una maggiore trasparenza e tempestività delle comunicazioni.

REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 2010, n. 10

Regolamento di modifica e integrazione del regolamento n. 9 del 2.7.2009 per la selezione di esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l'affidamento degli incarichi di assistenza tecnica prevista dall'art. 2, lettera D) del regolamento recante "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013" e s.m.i.

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell'1 giugno 2010)

Il regolamento n. 9/2009 disciplina le modalità di selezione di esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l'affidamento degli specifici incarichi di assistenza tecnica da conferire nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013.

Le modifiche apportate dal regolamento in esame riguardano anzitutto la composizione delle Commissioni di Valutazione degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti, previste dall'art. 5.

Fra i criteri di ammissibilità (art. 6), il numero richiesto di anni di esperienza professionale nel settore/area cui si riferisce l'attività oggetto dell'incarico è ridotto a 7. L'art. 7 "Pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti" è integrato dalla previsione che l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale interessato all'avviso pubblico assicura, attraverso idonei mezzi di comunicazione, la maggiore e più efficace diffusione degli avvisi pubblici adottati o da adottarsi.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2010, n. 11

Regolamento di attuazione degli ambiti territoriali di caccia e statuto tipo degli organi di gestione.

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2010)

Il presente regolamento disciplina gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) rappresentati dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale destinata a strutture di protezione della fauna e quella destinata a forme di gestione privata dell'attività venatoria, come definiti all'art. 10 della Legge 157/92.

Le Province determinano in via definitiva, nei piani faunistici provinciali, la delimitazione degli A.T.C.

Vengono disciplinati gli organi di gestione degli A.T.C. e loro composizione (art. 4), l'indice di densità venatoria ovvero il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale disponibile (art. 5) nonché la residenza venatoria, ossia la collocazione di ogni cacciatore all'interno di una A.T.C. per lo svolgimento dell'attività venatoria (art. 6).

I comitati di gestione hanno il compito di regolare l'ammissione agli A.T.C. e stabilire la residenza venatoria dei singoli cacciatori sulla base dei criteri tassativamente elencati dall'articolo 7.

Le Province istituiscono un archivio degli iscritti negli A.T.C. ricadenti nel proprio territorio di competenza ed effettuano il controllo dei dati dei tesserini venatori.

Il tesserino per esercitare l'attività venatoria è distribuito dall'Amministrazione provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ai richiedenti, secondo le modalità indicate dall'art. 6.

È prevista inoltre la mobilità per l'esercizio dell'attività venatoria che dà la possibilità a ogni cacciatore di usufruire di un A.T.C. diverso da quello nel quale ha stabilito la sua residenza venatoria attraverso l'utilizzo di pacchetti di giornate di caccia., disciplinate dall'art. 10.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2010, n. 12

Norme per la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie.

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2010)

Il presente regolamento disciplina le aziende faunistico-venatorie (parte I) e le

aziende turistico venatorie (parte II).

Le aziende faunistico venatorie (A.F.V.) sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica e hanno il compito di mantenere e migliorare le caratteristiche ambientali, l'incremento delle specie selvatiche per le quali è rilasciata l'autorizzazione, nonché il loro irradiazione nei territori circostanti. Devono essere autorizzate dalla Giunta regionale nel rispetto, per ogni Provincia, dei limiti previsti dalla l.r. n. 9/1996 .

Il controllo dell'attività dell'azienda nonché le operazioni di ripopolamento, di abbattimento selettivo, cattura e caccia effettuate nell'azienda, è effettuato dalla Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia.

Nella parte II, è disciplinata l'attività delle aziende agro-turistico-venatorie che hanno il compito di recuperare e valorizzare le imprese agricole situate in aree svantaggiate attraverso l'organizzazione del prelievo venatorio.

La normativa stabilisce le zone che presentano le caratteristiche adatte per collocare le predette aziende.

Le aziende agro-turistico-venatorio predispongono programmi nei quali sono rilevate le caratteristiche agro-silvopastorali, orografiche e idriche, le produzioni agricole, zootecniche e ittiche, le specie presenti sul territorio dell'azienda e indicati gli obiettivi strategici che il concessionario intende perseguire, anche ai fini dello sviluppo agro-turistico e venatorio.

Possono prevedere la realizzazione di strutture produttive per l'allevamento della selvaggina in cattività, da immettere e utilizzare all'interno dell'azienda medesima; inoltre, possono realizzare strutture produttive ausiliarie, quali recinzioni e voliere di ambientamento nei quali è vietato il prelievo venatorio.

I concessionari di aziende agro-turistico-venatorie possono accedere, in conformità alle disposizioni vigenti, ai finanziamenti pubblici e a quelli previsti dalle direttive CEE, per la realizzazione delle opere di miglioramento ambientale e di incremento delle specie faunistiche presenti.

La parte III, infine, contiene norme di carattere generale e, in particolare, sulla vigilanza che è affidata alle guardie giurate venatorie dell'azienda e/o a quelle volontarie appositamente comandate dal concessionario d'intesa con le associazioni venatorie agricole e ambientali di appartenenza (art.18), disposizioni sulle relative recinzioni (art. 20), divieti (art.20) e sanzioni amministrative (art. 21).

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2010, n. 13

Regolamento per la costituzione e gestione dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica, l'allevamento, la detenzione ed il recupero della fauna selvatica, la detenzione e l'allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica selvatica non oggetto di caccia.

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2010)

Il presente regolamento disciplina l'allevamento di fauna selvatica ed è emanato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9.

Gli allevamenti sono destinati alla produzione di animali per gli scopi di cui all'art. 1, comma 3, e precisamente: ripopolamento e/o reintroduzione in natura, alimentazione e detenzione a scopo amatoriale e ornamentale.

L'autorizzazione per l'allevamento e/o detenzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e alimentare è rilasciata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'art. 2.

Negli allevamenti di selvaggina da ripopolamento deve essere mantenuta una densità secondo i rapporti minimi indicati dall'art. 3.

L'autorizzazione per l'allevamento e/o detenzione di fauna selvatica a scopo ornamentale e/o amatoriale è rilasciata, invece, dalla Provincia competente per territorio, secondo le modalità di cui all'art. 4.

I centri pubblici di produzione di fauna selvatica sono istituti di produzione destinati alla ricostituzione di specie autoctona nonché allo studio e sperimentazione di tecniche di gestione.

Nei centri pubblici di allevamento è esclusa qualsiasi forma di attività venatoria e sono consentite soltanto le attività di cui all'art. 6, comma 5.

L'istituzione di tali centri è deliberata dalla Giunta regionale secondo la procedura indicata dall'art. 7.

I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono istituti di gestione privata della caccia e autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9.

La parte IV del presente regolamento è interamente dedicata alla detenzione ed allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica selvatica non oggetto di caccia. Tale attività è autorizzata solo a condizione che gli uccelli abbiano provenienza lecita e origine documentata.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2010, n. 14

Regolamento per il funzionamento della consulta faunistica- venatoria della Regione Calabria.

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2010)

Il presente regolamento definisce le modalità per il funzionamento della Consulta Faunistica Venatoria Regionale (C.F.V.R.) della Regione Calabria.

La C.F.V.R. è costituita ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 9/1996 e ha sede in Catanzaro.

Lo scopo per il quale è stata istituita è quello di fornire consulenza in materia venatoria e ambientale alla Giunta regionale.

Dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio regionale.

La C.F.V.R. è composta dai componenti indicati nell'art. 2 del presente regolamento ed è nominata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato in materia di caccia e pesca e su designazione delle organizzazioni interessate.

Le riunioni della consulta sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.

Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica-venatoria e formula proposte alla Giunta e suggerimenti per la corretta gestione del territorio.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2010, n. 15

Regolamento per il funzionamento della Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2010)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di esami per l'abilitazione venatoria, costituite ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 9/1996.

Le Commissioni hanno sede presso gli Uffici delle rispettive Amministrazioni provinciali e hanno lo scopo di esaminare i candidati al fine del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio regionale.

La composizione ed il funzionamento sono disciplinati dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Da ultimo viene disciplinata la modalità di svolgimento dell'esame.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2010, n. 16

Regolamento dei rapporti Finanziari e Patrimoniali a seguito della rettifica dei confini territoriali dei Comuni di Rende e Castiglione Cosentino della provincia di Cosenza (legge regionale 31/3/2009, n. 7).

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2010)

Il presente regolamento, che consta di n. 4 articoli, regola i rapporti finanziari e patrimoniali tra i Comuni di Rende e Castiglione Cosentino della provincia di Cosenza, a seguito della rettifica dei confini territoriali di detti Comuni .

Esso individua le particelle catastali interessate alla rettifica e stabilisce la disciplina dei tributi nonché la ratifica o la prosecuzione delle autorizzazioni per assicurare la prosecuzione, senza interruzione, di tutte le attività commerciali e gli insediamenti produttivi ricadenti complessivamente nell'area oggetto della rettifica.

REGOLAMENTO REGIONALE 8 novembre 2010, n. 17

Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali), pubblicato sul BURC del 16/8/2008 n. 16.

(Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 20 del 2 novembre 2010)

Il presente regolamento apporta modifiche al regolamento regionale 8 novembre 2010, n. 17, che disciplina la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica e le procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

È prevista l'istituzione della segreteria tecnica VIA-VAS-IPPC che ha il compito, in particolare, di: accertare l' idoneità della documentazione e individuare a quale tipologia di intervento il progetto si riferisce; accertare la completezza della documentazione e degli elaborati presentati al fine dell'ammissibilità all'istruttoria, richiedendo, quando rilevi l'incompletezza, le integrazioni e i chiarimenti necessari; custodire e archiviare gli atti; gestire i rapporti con le utenze; ricevere le osservazioni, provvedere a comunicarle al soggetto proponente e trasmettere le decisioni ai soggetti interessati.

Deve altresì svolgere i compiti di istruttoria nelle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2010, n. 18

Disciplina dell'esercizio della professione di maestro di sci – Legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003 art. 28 bis.

(Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 22 dell'1 dicembre 2010)

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 28 bis della l.r. n. 8/2003 disciplina l'esercizio della professione di maestro di sci nella Regione Calabria secondo i principi fondamentali sanciti dalla legge 8 marzo 1991 n. 81.

Vengono definiti i criteri per ottenere la qualifica di maestro di sci (art. 2) e istituito un albo regionale, articolato in sezioni provinciali, per l'esercizio della professione di maestro di sci; l'iscrizione è necessaria per l'esercizio della professione.

Le Province, d'intesa con la Regione, organizzano i corsi tecnico-didattico- culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci curati dal Collegio regionale dei maestri di sci con il quale stipulano apposita convenzione e con la collaborazione degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali. Detti corsi, che si tengono ogni triennio, hanno una durata di novanta giorni.

Gli articoli 7 e 8 dettano le norme sulla prova d'esame e sulle commissioni esaminatrici.

I maestri di sci, regolarmente iscritti all'albo, hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni; inoltre, possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche oggetto della professione mediante la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione organizzati nella regione Calabria, in altre regioni nonché dalla Federazione italiana sport invernali.

L'art. 11 istituisce il Collegio regionale dei maestri di sci, che è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione e del quale fanno parte tutti i maestri che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio della Regione Calabria nonché i maestri di sci, ivi residenti, che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

Infine, La Giunta regionale delimita le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci e, su proposta del predetto Collegio regionale, stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio calabrese

PARTE TERZA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2010

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2010

3. I progetti di legge. I dati del 2010

I progetti di legge (p.d.l.) presentati nel corso dell'anno 2010 sono stati analizzati sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. A tal fine, essi sono stati suddivisi per livello di aggregazione dei proponenti e ripartiti sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito. Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale e, infine, sono stati classificati per macrosettori e materie.

Ciò premesso, nell'anno 2010, così come viene evidenziato nella tabella che segue, sono state presentate in Consiglio regionale 158 proposte di legge, di cui 2 aventi ad oggetto la modifica dello Statuto.

3.1 Il numero

Tab. 21 – P.d.l. presentati nell'anno 2010 con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	ANNO 2010
ORDINARI	156
STATUTARI	2
TOTALE	158

Per quanto attiene al tipo di iniziativa legislativa va osservato che sul totale dei progetti presentati, 132 progetti di legge (pari all' 83%) sono di iniziativa consiliare mentre 25 (pari al 15%) sono di iniziativa della Giunta regionale.


Tali dati sono messi in evidenza nella tabella 22 unitamente al successivo grafico 18, in cui viene dato risalto anche alla distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente.

3.2 Per proponente

Tab. 22 – P.d.l. anno 2010 distinti per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO P.D.L. PRESENTATI
GIUNTA REGIONALE	25
CONSIGLIERI	132
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	0
INIZIATIVA POPOLARE	1
TOTALE	158

Graf. 18 – Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente




Dalla lettura del grafico emerge in modo evidente che l'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa è prevalente rispetto a quello della Giunta. Infatti, con l'83% sul totale dei progetti di legge presentati, l'iniziativa consiliare risulta essere il quintuplo di quella della Giunta (15 %).

Ancora, i 132 progetti di legge di iniziativa consiliare presentati nel 2010 sono stati distribuiti per livello di aggregazione dei proponenti.

Tab. 23 – Progetti di legge di iniziativa consiliare suddivisi per livello di aggregazione dei presentatori - Anno 2010

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
P.d.l. presentati da un solo consigliere	113
Da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	4
Da un intero gruppo	0
Da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	3
Da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	4
Intera maggioranza	0
Maggioranza/Minoranza	8
TOTALE	132

Graf. 19 – Distribuzione percentuale Pdl di iniziativa consiliare distinti per livello di aggregazione dei proponenti. Anno 2010



Dai dati riportati nella tabella 23 e nel precedente grafico 19, risulta dunque che, nel periodo considerato, il maggior numero dei progetti di legge, ovvero l'85% (pari a 113 p.d.l.) sono stati presentati da un solo consigliere.

Inoltre, si può rilevare che il grado di trasversalità politica dei progetti di legge è piuttosto basso, atteso che solo il 6% dei progetti di legge di iniziativa consiliare è stato firmato congiuntamente da maggioranza e minoranza. Inoltre, solo il 3% dei progetti di legge di iniziativa consiliare è stato presentato da più consiglieri

appartenenti allo stesso gruppo, mentre i restanti progetti di legge sono stati presentati da più gruppi insieme, di sola maggioranza o di sola minoranza.

Traendo spunto da criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici, si è proceduto a classificare i progetti di legge presentati nel 2010 in base alla tipologia prevalente delle norme che essi contengono e in base alla tecnica redazionale.


3.3 Tipologia normativa e tecnica redazionale dei PDL

Tab. 24 – Distribuzione Pd.L. per tipologia normativa - anno 2010

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2010
Settore	72
Istituzionale	2
Provvedimento	30
Manutenzione	46
Bilancio	5
Intersettoriale	2
Abrogativa	1
TOTALE	158

NB: Dei 158 Pdl n. 2 sono progetti di legge di modifica statutaria

Graf. 20



Dalla precedente tabella 24 e dal grafico 20 risulta che su un totale di 158 progetti di legge presentati quelli ascrivibili alla tipologia “Settore” (72 p.d.l.) sono i più cospicui. Seguono, per la consistenza numerica, quelli ascrivibili alla tipologia “Manutenzione” (46 p.d.l.) e alla tipologia “Provvedimento” (30 p.d.l.) mentre esigui


sono i progetti di legge riconducibili ai settori “Bilancio” (5 p.d.l.), “ Istituzionale” (2 p.d.l.) e “Intersettoriale” (2 p.d.l.)

Invece, la successiva tabella 25 distribuisce i progetti di legge in base alla tipologia della normazione, calcolandone però l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 25 – Incidenza percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione – Anno 2010

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale P.d.L	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
Settore	2	8%	48	56%	8	42%	3	50%	1	0%	0	0%	62	39%
Istituzionale	0	0%	1	1%	1	4%	0	0%	0	0%	0	0%	2	1,5%
Provvedimento	6	24%	22	16%	10	27%	2	13%	0	0%	0	0%	40	25%
Manutenzione	11	44%	25	25%	7	27%	3	38%	0	0%	0	0%	46	29%
Bilancio	5	20%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	3%
Intersettoriale	1	4%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	1,5%
Abrogazione	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%
Totale	25	100%	98	100%	26	100%	8	100%	1	0%	0	0%	158	100%

Graf. 21– Distribuzione percentuale tipologia normativa p.d.l. anno 2010



I dati risultanti dalla precedente tabella confermano il quadro già delineato, e cioè che la tipologia normativa riconducibile alla legislazione di “Settore” con 62 progetti di

legge su un totale di 158 presentati, pari al 39%, prevale nettamente sulle altre tipologie. Seguono i progetti di legge riguardanti la tipologia normativa di “Manutenzione” (46 pari al 29%) e quelli “Provvedimento” (40 pari al 19%).


Come già sottolineato, i progetti di legge sono stati classificati anche secondo la tecnica redazionale e per soggetto proponente.

Le successive tabelle e grafici danno contezza di quanto sopra detto


Tab. 26 - Distribuzione dei P. d. L. rispetto alla tecnica redazionale - Anno 2010

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO P.L.D.
TESTO NUOVO	109
NOVELLA	46
MISTO	3
TESTO UNICO	0
TOTALE	158

Graf. 22




Graf. 23



Tab. 27 – Distribuzione dei progetti di legge rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente – Anno 2010

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale P.d.L	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Testo nuovo	11	44%	74	75%	18	72%	5	63%	1	0%	0	0%	109	69%
Novella	11	44%	25	25%	7	28%	3	38%	0	0%	0	0%	46	29%
Mista	3	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	2%
Testo unico	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totale	25	100%	99	100%	25	100%	8	100%	1	0%	0	0%	158	100%

Graf. 24



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa, e che in un certo qual modo rispecchia quelli relativi ai precedenti anni, è quello risultante dalle proposte di legge riconducibili alla tecnica del “Testo nuovo”. Infatti, su un totale di 158 progetti presentati nel 2010, 109 di essi, pari al 69%, rientrano nella suddetta tecnica. Va precisato che il dato è distribuito in modo omogeneo rispetto ai soggetti proponenti.

Nella successiva tabella i progetti di legge presentati nel corso dell’anno 2010 sono stati classificati anche secondo i macrosettori di intervento.


3.4 Classificazione per macrosettore

Tab. 28 - Progetti di legge suddivisi per macrosettore – Anno 2010

MACROSETTORE	PROGETTI DI LEGGE
Ordinamento Istituzionale	24
Sviluppo economico e attività produttive	18
Territorio, ambiente e infrastrutture	39
Servizi alla persona e alla comunità	60
Finanza regionale	15
Multisetto	2
TOTALE	158

Nel successivo grafico i dati sono ripartiti in percentuale.

Graf. 25 – Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore
Anno 2010



Pertanto, dal punto di vista dei macrosettori, in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, i dati risultanti dalla precedente tabella 28 e dal conseguente grafico 25, dimostrano che la tendenza, da parte del legislatore regionale, è quella di indirizzarsi prevalentemente verso il macrosettore “Servizi alla persona ed alla comunità”. Infatti delle 158 proposte di legge ben 60 (pari al 38%) sono riconducibili a tale ambito di intervento.

Seguono, con 39 progetti di legge (pari al 25%) il macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture”. Hanno riguardato invece il macrosettore “Ordinamento

istituzionale” 24 progetti (pari al 15%), mentre, 18 riguardano il macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive” (pari all’11%) e 15 riguardano il macrosettore “Finanza regionale” (pari al 9%). Infine, nel macrosettore “Multisetore” rientrano 2 progetti di legge.

La successiva tabella riguarda la distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente, mentre il grafico 26 fornisce i dati distribuendoli percentualmente.

3.5 Per Commissione


Tab. 29 - Progetti di legge distribuiti per Commissione competente

COMMISSIONE	N.
I Commissione "Affari istituzionali e affari generali"	29
II Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive"	26
III Commissione "Attività sociali, sanitarie, culturali, formative"	62
IV Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente"	40
V Commissione "Riforme e decentramento"	6
VI Commissione "Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero"	7
Commissione contro il fenomeno della mafia	2
TOTALE	172

N.B. Il totale dei progetti di legge assegnati alle Commissioni risulta superiore al totale di quelli presentati (n. 158) in quanto 3 di essi sono stati assegnati a più Commissioni mentre altri 3 sono stati trattati direttamente in Consiglio

Occorre, inoltre, sottolineare che il numero dei progetti di legge assegnati alle Commissioni permanenti è di 155 e, quindi, non coincidente col totale di quelli presentati nel corso dell’anno 2010 (158 p.d.l.); ciò, in quanto il progetto di legge n. 470/VIII Leg., concernente “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002” (divenuto l.r. n. 8/2010), il progetto di legge n. 471/VIII Leg. Riguardante “Modifica alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010” (divenuto l.r. n. 6/2010 e il progetto di legge n. 1/IX Leg. statutario concernente “Abrogazione del comma 4 bis dell’art. 35 dello Statuto della Regione Calabria” (divenuto l.r. n. 27/2010) sono stati trattati direttamente in Aula.

Graf. 26 - Distribuzione percentuale progetti di legge per Commissione



I numeri relativi al 2010 confermano che la III Commissione consiliare, con 62 p.d.l., pari al 37% del totale, continua ad avere il maggior carico istruttorio. Seguono rispettivamente la IV Commissione con 40 progetti, pari al 24%, la I Commissione con 29 progetti assegnati pari al 17%, la II Commissione con 26 progetti pari al 15%. Chiudono rispettivamente la VI Commissione con 7 progetti pari al 4% e la V Commissione con 6, pari al 3%. Alla Commissione contro il fenomeno della mafia sono stati assegnati 2 progetti di legge.

3.6 L'esito dei progetti di legge

La tabella 30 mostra l'esito a cui sono pervenuti i progetti di legge presentati nel corso dell'anno 2010.

Il presente Rapporto esamina la produzione normativa della Regione Calabria da gennaio 2010 al dicembre 2010. Tale periodo si colloca in una fase particolare della produzione normativa regionale caratterizzata, come già detto, dalla fine della VIII legislatura (01 gennaio /10 febbraio 2010) e l'avvio della IX legislatura (03 maggio/31 dicembre 2010). A tal proposito, deve precisarsi che le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V, art. 39, comma 4, dello Statuto.

Invece, i progetti di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.


Nell'anno 2010 è stato presentato il progetto di legge n. 469/VIII Leg. di iniziativa popolare recante "Norme per l'istituzione di otto ASL nel territorio della Regione Calabria".

Ciò si premette al fine di comprendere i dati riportati nella successiva tabella 30.

Tab. 30

ESITO PROGETTI DI LEGGE	NR. PROGETTI
GIACENTI	118
APPROVATI	38
TOTALE	156

Graf. 27



Il numero dei progetti di legge approvati risulta superiore, e quindi non rispondente al numero totale delle leggi approvate (n. 36) perché due di queste sono frutto dell'abbinamento di più progetti di legge.

La successiva tabella 31 e il grafico mostrano invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge rimasti giacenti alla data del 31 dicembre 2010 in base al soggetto proponente.


Tab. 31 - Distribuzione percentuale Pdl giacenti al 31 dicembre 2010 in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROGETTI DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
Giunta	8	7%
Maggioranza	86	73%
Minoranza	17	14%
Misto	6	5%
Iniziativa popolare	1	1%
TOTALE	118	100%

N.B.: Su un totale di n. 158 progetti presentati nell'anno 2010 ne sono stati approvati n. 38 di cui n. 11 relativi all'VIII leg. e n. 27 relativi alla IX legislatura.

I progetti giacenti sono n. 118 e non 120 poichè 2 progetti della VIII leg, sono decaduti.

Graf. 28



3.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo dei progetti di legge, cioè il rapporto espresso in percentuale tra progetti di legge proposti tra la fine dell'VIII e l'inizio della IX legislatura e i progetti di legge divenuti legge nello stesso periodo, offre un dato dal quale si evince un maggior successo dell'iniziativa legislativa della Giunta rispetto a quella del Consiglio.

Infatti, come viene evidenziato nella successiva tabella e nel grafico 27, al più cospicuo numero di proposte di legge di iniziativa consiliare (n. 132) non corrisponde un adeguato tasso di successo. Tant'è vero che, dai dati riportati emerge che le proposte di legge di iniziativa della Giunta hanno avuto un tasso di successo pari al 56% (14 leggi approvate su 25 p.d.l. presentati) mentre quello riferito all'iniziativa consiliare è pari al 18% (24 leggi approvate su 132 p.d.l. presentati).


Tuttavia va sottolineato che il dato riferito al tasso di successo della Giunta è stato calcolato conteggiando i progetti di legge ad iniziativa vincolata.

Si precisa che, ai fini dell'elaborazione dei dati sopra riportati, non sono state conteggiate le leggi di iniziativa mista, frutto dell'abbinamento di proposte di legge di iniziativa dei consiglieri e della Giunta.

Tab. 32 – Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente

PROPONENTI	PROGETTI PRESENTATI	PROGETTI APPROVATI	% DI SUCCESSO
Giunta regionale	25	14	56
Consiglieri	132	24	18
Consigli comunali e provinciali	0	0	0
Iniziativa popolare	1	0	0
TOTALE	158	38	74

Graf. 29 – Tasso percentuale di successo per soggetto proponente



PARTE QUARTA

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4. L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea

In linea con i criteri già adottati nella scorsa edizione del Rapporto, trova spazio la sezione dedicata all'attività delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea.

Per una visione d'insieme più completa, si è ritenuto opportuno esaminare i lavori dell'ultimo quinquennio, offrendo, per ciascuna Commissione e per ciascun anno, i dati relativi a: numero e durata complessiva delle sedute; numero dei provvedimenti licenziati; audizioni, non comprendendo in questa voce l'attività conoscitiva interna (vedi paragrafo 4.1.1.).

Gli stessi dati sono stati resi relativamente all'attività dell'Assemblea.

4.1 Le Commissioni permanenti

Il paragrafo raccoglie dati e informazioni sull'attività delle Commissioni consiliari permanenti e di quella contro il fenomeno della mafia in Calabria (oggi Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, ex legge regionale 7 marzo 2011, n. 6), al fine di consentirne la valutazione del rendimento istituzionale nel periodo oggetto d'esame.

L'art. 28 dello Statuto prevede l'istituzione di Commissioni permanenti, rinviando al Regolamento interno il loro numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento interno sono istituite le seguenti sei Commissioni permanenti:

- I. Affari istituzionali e affari generali;
- II. Bilancio, Programmazione economica e attività produttive;
- III. Attività sociali, sanitarie, culturali, formative;
- IV. Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente;
- V. Riforme e decentramento;
- VI. Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero.

L'art. 33 del Regolamento interno ha istituito la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria, oggi ridenominata Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, ex l. r. n. 6/2011.

Le tabelle che seguono contengono i dati per ogni singola Commissione, relativi all'ultimo quinquennio, e rilevano pure, per ogni anno, l'indice di produttività, definito come il rapporto tra il numero dei provvedimenti licenziati e il numero delle sedute dedicate.

Tab. 33 - Dati relativi alla I Commissione – ultimo quinquennio

Prima Commissione								
Affari Istituzionali e Affari Generali								
Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provv. ti licenziati	Indice produttività
2006	6	14	1	/	/	19	1	0,16
2007	11	21	4	1	/	12	5	0,45
2008	13	23	8	3	2	17	13	1
2009	6	7,30	3	1	3	1	7	1,16
2010	6	5,45	/	/	/	2	3	0,5

Tab. 34 - Dati relativi alla II Commissione – ultimo quinquennio

Seconda Commissione								
Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive								
Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provv. ti licenziati	Indice produttività
2006	23	103	10	8	2	74	20	0,86
2007	28	100	10	15	2	36	27	0,96
2008	16	49	11	8	/	31	19	1,18
2009	20	57	22	28	8	34	58	2,9
2010	21	115,40	2	3	5	63	30	1,42

Tab. 35- Dati relativi alla III Commissione – ultimo quinquennio

Terza Commissione								
Attività Sociali – Sanitarie – Culturali – Formative								
Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provv. ti licenziati	Indice produttività
2006	6	15	1	1	/	3	2	0,33
2007	6	10	2	1	3	/	6	1
2008	17	53	2	/	4	77	6	0,35
2009	12	22	6	3	6	7	15	1,25
2010	15	46,50	/	/	4	51	5	0,33

Tab. 36- Dati relativi alla IV Commissione – ultimo quinquennio

Quarta Commissione Assetto ed Utilizzazione del Territorio – Protezione dell'Ambiente								
Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provv. ti licenziati	Indice produttività
2006	13	35	2	4	1	38	7	0,53
2007	6	10	1	2	/	18	3	0,5
2008	18	32	12	/	4	10	16	0,88
2009	8	12	6	/	3	/	9	1,12
2010	11	14,05	/	1	1	13	6	0,54

Tab. 37- Dati relativi alla V Commissione – ultimo quinquennio

Quinta Commissione Riforme e Decentramento								
Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provv. ti licenziati	Indice produttività
2006	11	17	3	1	/	2	4	0,36
2007	1	1,45	/	/	/	/	/	0
2008	3	6,20	/	/	/	/	/	0
2009	1	2,30	/	/	/	/	/	0
2010	2	1,50	/	2	/	/	1	0,5

Tab. 38 - Dati relativi alla VI Commissione – ultimo quinquennio

Sesta Commissione Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero								
Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provv. ti licenziati	Indice produttività
2006	11	23	2	/	/	2	2	0,18
2007	6	14	/	3	/	5	3	0,5
2008	5	7	/	4	/	/	4	0,8
2009	9	11	2	4	2	3	8	0,88
2010	4	3,30	/	2	/	/	4	1

Tab. 39 - Dati relativi alla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria – ultimo quinquennio

Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria								
Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provv. ti licenziati	Indice produttività
2006	4	6,30	2	/	/	/	2	0,5
2007	1	1,10	2	/	/	/	2	2
2008	7	7,30	2	/	/	10	3*	0,42
2009	1	Circa 30 minuti	/	/	1	/	1	1
2010	4	5	/	/	/	6	1	0,25

*di cui un codice etico.

Per la valutazione dell'attività delle Commissioni permanenti, complessivamente intesa, come già detto, ci si è avvalsi pure dell'indice di produttività, per come sopra definito.

Confrontando i dati relativi all'attività delle varie Commissioni permanenti dell'ultimo quinquennio, emerge, per l'anno 2010, una flessione dell'indice di produttività per cinque di esse; risulta invece un incremento, seppur lieve, con riferimento all'attività svolta dalla V Commissione "Riforme e decentramento" e dalla VI Commissione "Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero".

Ciò nonostante, come nei precedenti Rapporti, è necessario segnalare che il dato numerico relativo alla produttività rappresenta soltanto un utile parametro per valutare l'attività politica nel suo complesso e non esclusivamente quella amministrativa della singola Commissione; esso, pertanto, non è, di per sé, un parametro sufficiente, occorrendo, di volta in volta, tener conto del contenuto, del contesto e del metodo utilizzato da ciascun organismo.

Ciò che rileva ai nostri fini, infatti, è soprattutto il metodo di lavoro, e, in particolare, il coinvolgimento di centri di imputazione di interesse, attraverso il ricorso alle audizioni.

All'uopo, si evidenzia che la II e la III Commissione, rispettivamente con 63 e 51 soggetti auditi, in relazione alle materie di propria competenza, hanno svolto, nell'anno 2010, un'attività intensa e degna di apprezzamento; seguono la IV Commissione e quella antimafia, rispettivamente con 13 e 6 audizioni.

Inoltre, si rammenta che la II Commissione, oltre a esprimere parere su progetti di legge sui quali ha competenza nel merito, valuta, dal punto di vista finanziario, progetti di competenza di altre Commissioni, sui quali, queste ultime, si sono già espresse nel merito.

4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna. Anno 2010

Le tabelle descritte indicano il dato relativo al numero delle audizioni effettuate su proposte di legge o di provvedimento amministrativo, e non anche dell'attività conoscitiva interna. Ciò per il motivo che, nonostante detta attività impegni non poco le Commissioni, il semplice dato matematico sulla stessa potrebbe essere poco significativo, soprattutto per il numero limitato dei soggetti coinvolti. Intanto, è opportuno precisare che col termine "attività conoscitiva interna" si fa riferimento al

contributo richiesto agli assessori, o a soggetti interni all'Amministrazione regionale, da parte delle Commissioni, su materie e argomenti di loro interesse che possono influire sulla legislazione, e non anche agli interventi degli assessori in veste di relatori di progetti o proposte o comunque resi in rappresentanza della Giunta (ad esempio, non si tiene in considerazione l'intervento, seppur considerevole, dell'Assessorato al Bilancio, in sede di approvazione dei provvedimenti finanziari e di bilancio, in II Commissione).

Il ricorso a questo metodo di lavoro è segno del coinvolgimento della Giunta nell'attività delle Commissioni, con finalità sia di approfondimento e confronto che di controllo, come si evince dai casi di seguito indicati.

Le audizioni, invece, recano non soltanto il vantaggio di offrire una più approfondita conoscenza tecnica della materia trattata, ma anche di dare concretezza al principio di democraticità, attraverso il coinvolgimento degli attori sociali nelle scelte politiche e legislative.

Come detto, si desume dalle precedenti tabelle che, anche per l'anno 2010, vi hanno fatto ricorso la maggior parte delle Commissioni; in particolare la II e la III Commissione, in considerazione dell'ambito di competenza loro assegnato e, conseguentemente, al contenuto e alle ricadute dei provvedimenti adottati.

Dal confronto tra l'anno 2010 e il precedente, ad esempio, risulta che, la I Commissione, nell'anno 2009, ha ascoltato i rappresentanti dell'ABI su una proposta di legge recante "Istituzione dell'Albo regionale calabrese delle banche". Nell'anno 2010, la stessa Commissione non ha ritenuto necessario fare ricorso allo strumento delle audizioni per l'approfondimento delle tematiche sottese ai progetti di legge di sua competenza.

La II Commissione ha dato spazio alle audizioni non soltanto in occasione dell'esame delle proposte di legge di bilancio, ma pure quando oggetto di discussione sono state altre proposte, di legge o di provvedimento amministrativo. In particolare, sul bilancio sono stati ascoltati rappresentanti di associazioni di categoria, professionali, imprenditoriali, sindacali, territoriali, rappresentanti istituzionali o di enti e fondazioni, su questioni di rispettivo interesse.

Inoltre, per le numerose proposte di provvedimento amministrativo approvate, riguardanti i bilanci di società regionali sono stati sentiti i rappresentanti dell'Arpacal, Aterp, ARCEA, Azienda Calabria Lavoro, per l'approvazione del progetto di legge poi divenuto L.R. n. 22/2010 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica

regionale), nonché per il progetto riguardante le tipologie di servizi forniti alle imprese turistiche nell'ambito della classificazione alberghiera.

La III Commissione ha avviato un'indagine conoscitiva che ha richiesto un'attività di accertamento e verifica delle condizioni dei presidi sanitari calabresi, finalizzata alla predisposizione di indicazioni utili alla definizione del piano di riordino del sistema sanitario regionale. Sono stati pertanto sentiti i commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali e i direttori delle ASP delle province di Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone. Nell'esame del progetto di legge in materia di sport, divenuta legge regionale n. 28/2010, è stata effettuata l'audizione del Presidente regionale del Coni. I rappresentanti regionali di Cisl, Cgil, Uil, Ugl e Cobas sono stati ascoltati sulla situazione del lavoro in merito alle problematiche LSU-LPU.

Con riferimento all'attività della IV Commissione, si rileva che, nell'anno 2009, non vi sono state audizioni su proposte, ma approfondimenti su tematiche varie: infatti, oltre al caso della seduta congiunta con la prima Commissione, è stato ascoltato il dirigente di Trenitalia Cargo Sud sulla paventata chiusura dello scalo merci di Lamezia Terme; nonché il Capo Compartimento ANAS, sulle strategie che questa intende adottare in relazione ai Fondi Fas 2007/2009, in particolare sulla trasversale delle Serre; inoltre, sulla proposta di legge in materia sismica sono stati ascoltati alcuni tecnici dell'Assessorato.

Nell'anno 2010, invece, le audizioni sono state numerose, soprattutto in relazione ai progetti di legge definiti e divenuti leggi regionali n. 21/2010 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), n. 29/2010 (Un albero per ogni neonato e minore adottato) e n. 30/2010 (Modifica articolo 30 della legge regionale n. 7 del 21 agosto 2006 e ss.mm.ii. e articolo 20 della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007 e ss.mm.ii.).

L'Assessore regionale all'ambiente, il Commissario straordinario Arpacal ed il Direttore del Centro funzionale strategico geologia e ultrastrutture in merito allo smaltimento dell'amianto e al conseguente risanamento ambientale e sanitario.

La V Commissione, nell'anno 2010, non ha tenuto alcuna audizione, mentre, nell'unica seduta tenuta nell'anno 2009, è intervenuto il delegato alle riforme del Presidente della Giunta, per discutere delle problematiche da affrontare, in particolare, quanto a modifiche dello Statuto, legge elettorale e relativi tempi da rispettare.

Anche la VI Commissione, nell'anno 2010, non si è avvalsa dello strumento delle audizioni, nonostante nel 2009 ne avesse effettuate 3, tra cui i rappresentanti della Consulta regionale per l'emigrazione, in ordine alle modifiche alla legge regionale n. 33 del 29 dicembre 2004 recante "Norme in favore dei Calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne" e i rappresentanti CNA artigiano e piccole imprese e di Cassartigiani sul parere 67/8[^], reso dalla Commissione sulla deliberazione numero 237 del 24 aprile 2009 della Giunta regionale, recante: "Approvazione delle direttive di attuazione riferite ai regimi di aiuto e strumenti di incentivazione per la concessione di aiuti a finalità regionale".

La Commissione contro il fenomeno della mafia, nell'anno 2010, in relazione al progetto di legge riguardante l'istituzione di un'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria, ha sentito i rappresentanti delle cooperative alle quali sono stati assegnati i terreni confiscati, il prefetto Morcone, direttore dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati e il Presidente del Comitato interprovinciale per il diritto alla sicurezza.

4.2 L'attività dell'Assemblea

Al fine di offrire una visione unitaria ma sintetica della produzione legislativa, e non solo di essa, riferita all'ultimo quinquennio, che consenta l'immediata cognizione della quantità dei provvedimenti complessivamente posti in essere, nonché della variazione, in ragione annuale, di tale dato numerico, il presente paragrafo riporta una tabella in cui sono indicate le deliberazioni a contenuto legislativo e quelle a contenuto provvedimentale, nonché il numero di sedute e delle ore di attività dell'Assemblea, ripartite per anni solari e comprese nel periodo 2006-2010.

A tal fine, occorre precisare come il numero delle deliberazioni a contenuto legislativo possa non coincidere con quello delle leggi promulgate, nell'anno di riferimento; per esempio, nell'anno 2009, alcune deliberazioni del mese di dicembre sono state pubblicate quali leggi nell'anno in esame, recando una nuova numerazione, così giustificando l'incongruenza di cui si è detto sopra.

Tab. 40– Attività Assemblea (anni 2006-2010)

Indicatori di attività	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Deliberazioni approvate a contenuto legislativo	20	24	46	61	32	183
Atti non legislativi	39	50	66	40	61	256
Sedute	14	13	19	15	17	78
Ore di attività	85	103	115	80	87	470

4.3 La Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, così come prevede l'art. 15 del Regolamento interno, è presieduta dal Presidente del Consiglio, il quale la convoca con lo scopo di esaminare il programma e il calendario dei lavori del Consiglio, secondo le procedure previste dal successivo art. 38 del Regolamento, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Nel corso dell'anno 2010, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo si è riunita 8 volte per complessive 20 ore.

La tabella che segue dà contezza dell'attività svolta dalla Conferenza nell'ultimo quinquennio, riportando il numero delle sedute e delle ore di attività per ciascun anno di riferimento.

Tab. 41- Dati relativi attività Conferenza Capigruppo – quinquennio 2006-2010.

Anno	Sedute	Ore
2006	20	46
2007	22	63,53
2008	30	81,05
2009	24	79,15
2010	8	20
Totale	104	290,13

Come si può notare dai dati su esposti, l'attività della Conferenza dei Capigruppo, dal 2006 al 2009, si è mantenuta costante.

Nell'anno 2010, invece, è di immediata evidenza la riduzione sia del numero delle sedute che delle ore di attività.

Detto calo dipende dalla circostanza che, nel corso dell'anno 2010, si è effettuato il passaggio dall'VIII alla IX legislatura: ciò ha, pertanto, comportato un periodo di inattività per la fisiologica *vacatio* degli organismi consiliari.

Nel corso dell'ultimo quinquennio, comunque, oltre alle attività di programmazione dei lavori del Consiglio e di definizione del calendario delle priorità

dell'Aula e delle Commissioni, la Conferenza, sempre più frequentemente, è stata non soltanto sede di dibattiti politico- istituzionali su rilevanti temi e questioni (dal federalismo fiscale, ai costi della politica, ai rapporti tra Giunta e Consiglio, alla riforma dello Statuto, al sistema sanitario regionale), ma anche luogo per convenire sulla necessità di appositi interventi legislativi e per ascoltare informative degli Assessori su materie di loro competenza o loro anticipazioni su disegni di legge in corso di elaborazione.

In particolare, nell'anno 2010, su iniziativa del Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato lo svolgimento periodico delle interrogazioni a risposta immediata, grazie alla modifica dell'articolo 122 del Regolamento interno, il cosiddetto "question time", modifica approvata nella seduta del 18 ottobre 2010, ha approvato la proposta di provvedimento amministrativo n. 85: "Modifiche all'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale".

Obiettivo di tale strumento è garantire che il Consiglio regionale, nella sua funzione di controllo, possa sottoporre a immediata e continua verifica l'operato della Giunta.

PARTE QUINTA

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5 Il controllo

In questa quinta parte è esaminata, in particolare, la funzione di controllo esercitata da parte del Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico. Tra gli strumenti previsti a tal fine e disciplinati dal Regolamento interno, con riferimento ai primi, sono contemplate le interpellanze e le interrogazioni, mentre relativamente agli atti di indirizzo politico sono menzionate le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni.

5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto, ogni consigliere può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione rappresenta un atto ispettivo, cui ciascun consigliere può ricorrere, consistente nella semplice domanda rivolta alla Giunta regionale per richiedere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata. Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2010 sono state presentate 89 interrogazioni, di cui 65 a risposta scritta e 24 a risposta orale.

Nel medesimo periodo hanno ricevuto risposta 20 interrogazioni a risposta scritta e 7 a risposta orale.

Dal raffronto col dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 126 le interrogazioni complessivamente presentate nel quinquennio 2005-2009, è di tutta evidenza come sia notevolmente cresciuto l'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto.

Le tabelle che seguono danno contezza dei dati sopra indicati.

INTERROGAZIONI PRESENTATE- ANNO 2010

Tab. 42

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA RISPOSTA
89	27	62

Tab. 43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA RISPOSTA
65	20	45

Tab. 44

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA RISPOSTA
24	7	17

L'esponenziale crescita delle interrogazioni è spiegabile con l'introduzione dello strumento del "question time", ossia dell'interrogazione a risposta immediata, consistente in una sola domanda, semplice e concisa, su argomenti di particolare rilievo politico e istituzionale a circostanza che ricorso allo strumento.

Come detto al punto 4.3, nell'anno 2010, su iniziativa del Presidente del Consiglio, nella seduta del 18 ottobre 2010, l'Aula, con deliberazione n. 52 del 18 ottobre 2010, ha approvato la proposta di provvedimento amministrativo n. 85: "Modifiche all'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale" rubricato "Interrogazioni a risposta immediata", che ne disciplina modalità e tempi di presentazione e di risposta.

In merito, si precisa che l'interrogante dispone di due minuti per illustrare l'interrogazione e di un minuto per la replica, mentre il rappresentante della Giunta, competente per materia, dispone di tre minuti per la risposta.

Nelle successive tabelle i dati sopra riportati vengono distribuiti per iniziativa e per macrosettore inerenti all'anno 2010.

Tab. 45- Interrogazioni distinte per iniziativa – Anno 2010

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. INTERROGAZIONI
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	44
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	30
Da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	8
Da un intero gruppo	0
Da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	4
Intera maggioranza	0
Maggioranza/Minoranza	2
TOTALE	89

Tab. 46– Interrogazioni distinte per macrosettore – Anno 2010


MACROSETTORE	2010
Ordinamento Istituzionale	5
Sviluppo economico e attività produttive	10
Territorio, ambiente e infrastrutture	26
Servizi alla persona e alla comunità	46
Bilancio e Finanza regionale	2
Multisetto	0
TOTALE	89

La lettura dei dati riportati nella precedente tabella 45 mostra in maniera evidente che quasi nella totalità dei casi (n. 74 interrogazioni su un totale di n. 89) le interrogazioni sono state presentate da un solo consigliere.

Circa i macrosettori interessati dall'attività di sindacato ispettivo, i dati, come definiti nella precedente tabella 46, confermano la particolare attenzione dedicata ai "Servizi alla persona e alla comunità": infatti, in termini percentuali, le 46 interrogazioni presentate in relazione a problematiche afferenti l'anzidetto macrosettore,

costituiscono il 51% del totale di quelle complessivamente presentate nel periodo di riferimento.

Graf. 30



E' di grande rilievo, infine, sottolineare come la maggior parte delle interrogazioni a risposta immediata abbiano riguardato questioni inerenti il sistema sanitario regionale, i servizi sociali e l'assistenza, a testimonianza del grande interesse manifestato dai Consiglieri regionali sulle numerose e delicate problematiche legate a tali ambiti.

5.1.2 Le interpellanze

Anche l'interpellanza, per come dispone l'art. 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo cui ciascun Consigliere regionale ha potere di ricorrere per interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2010 sono 9 le interpellanze presentate come indicato nella successiva tabella.

Tab. 47 – Interpellanze – Anno 2010

INTERPELLANZE		
PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA RISPOSTA
9	0	9

Dal confronto dei dati sopra riportati risulta in modo del tutto evidente che lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo è l'interrogazione.

Va inoltre evidenziato che nella quasi totalità dei casi la maggior parte delle interrogazioni, al pari dei progetti di legge, sono state presentate da un solo Consigliere.

5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato il consigliere regionale può formulare, ai sensi del citato articolo 24 dello Statuto, anche atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno) nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.2.1 Le mozioni

La mozione è uno degli atti di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione. Ciascun consigliere può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'art. 119 del Regolamento interno del Consiglio, il quale ne specifica le modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2010, come risulta dalla tabella che segue, sono state presentate n. 30 mozioni, di cui 16 sono state discusse ed approvate.

Tab. 48 – Mozioni – Anno 2010


MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE ED APPROVATE	RITIRATE
30	16	0

La successiva tabella offre una visione completa delle mozioni distribuite per iniziativa.

Tab. 49 - Mozioni distinte per iniziativa – Anno 2010

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. MOZIONI
Mozioni presentati da 1 consigliere di maggioranza	7
Mozioni presentati da 1 consigliere di minoranza	5
Da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	6
Stesso gruppo di minoranza	1
Misto	5
Intero gruppo	5
TOTALE	30

Graf. 31



Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva un sostanziale equilibrio quantitativo di atti presentati da maggioranza e minoranza.


Va sottolineato, inoltre, la presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza).

La successiva tabella offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 50 – Mozioni distinte per macrosettore – Anno 2010

MACROSETTORE	2010
Ordinamento Istituzionale	2
Sviluppo economico e attività produttive	7
Territorio, ambiente e infrastrutture	6
Servizi alla persona e alla comunità	13
Bilancio e Finanza regionale	2
Multisetto	0
TOTALE	30

Graf. 32 - percentuale per macrosettore anno 2010



I dati sopra riportati sottolineano come nel 2010 le mozioni presentate, al pari delle interrogazioni, hanno interessato maggiormente il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità”.

5.2.2 Gli ordini del giorno

L’ordine del giorno è uno strumento d’indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all’argomento in discussione in assemblea.

L’art. 91 del Regolamento interno prevede che prima della discussione generale, durante o subito dopo, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del progetto di legge, che ne determinino o ne specifichino il contenuto. La durata di ogni intervento del proponente, necessaria per illustrare l’ordine del giorno, non può superare i dieci minuti. Sono votati, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

Ciò nonostante, nella quasi totalità dei casi, gli ordini del giorno approvati non hanno riguardato i progetti di legge in discussione.

Nel corso dell’anno 2010, come risulta dalla tabella che segue, sono stati presentati, discussi ed approvati, n. 5 ordini del giorno.

Tab. 51– Ordini del giorno – Anno 2010


O.d.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI ED APPROVATI	SOLO DISCUSSI
5	5	0

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 52- Ordini del giorno distinti per iniziativa – Anno 2010

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. O.d.G.
O.d.G. presentati da 1 consigliere di maggioranza	2
O.d.G. presentati da 1 consigliere di minoranza	0
Da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	0
Misto	2
O.d.G. presentate da un intero gruppo	0
TOTALE	5

Graf. 33 - livelli percentuali di aggregazione



La successiva tabella offre un'analisi dei dati per macrosettore

Tab. 53 – Ordini del giorno per macrosettore – Anno 2010

MACROSETTORE	2010
Ordinamento Istituzionale	1
Sviluppo economico e attività produttive	0
Territorio, ambiente e infrastrutture	1
Servizi alla persona e alla comunità	3
Finanza regionale	0
Multisettoe	0
TOTALE	5

I dati sopra riportati evidenziano come, nel corso dell'anno 2010, gli ordini del giorno presentati hanno interessato maggiormente il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità" che con 3 ordini del giorno su 5 copre il 60% del totale.

5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali.

Nel precedente Rapporto era stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2009, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase susseguente, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di successivi atti di competenza, per lo più, della Giunta regionale.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 36 leggi approvate nel corso del 2010. Essa ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

a) Attività regolamentare

Ben 13 disposizioni di legge rimandano a successivi regolamenti affidando, quasi sempre, alla Giunta un termine per l'adozione.

Tuttavia questa attività non è sempre svolta del tutto autonomamente dall'organo esecutivo. Infatti, in alcuni casi, il regolamento può essere adottato, solo dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente. Rimane dunque in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare, anche se, come detto, non su tutta.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, dell'eventuale previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 54

Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti Anno 2010

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n. 5/2010 (L.R. abrogata dall'art. 11 c. 1 L.R. n. 21/2010)	Art. 2 c. 1	SI	NO	NO
L.R. n. 8/2010	Art. 4 c. 8	SI	NO	NO
L.R. n. 11/2010	Art. 6	SI	NO	NO
L.R. n. 17/2010	Art. 1 c. 2	SI	NO	NO
L.R. n. 28/2010	Art. 17 c. 1	NO	NO	NO
L.R. n. 33/2010	Art. 1 c. 2	SI	NO	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 2 c. 2	SI	SI	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 5 c. 3	SI	SI	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 5 c. 7	SI	NO	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 32	NO	NO	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 33	SI	NO	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 38 c. 11	SI	NO	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 39 c. 2	SI	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione.

Come negli anni precedenti, la legislazione 2010 caratterizza l'attività amministrativa della Regione Calabria come attività programmata e pianificata.

In particolare, la maggior parte delle disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi sono contenute nelle misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale presenti nella l.r. n. 22/2010 e nel collegato alla finanziaria, l.r. n. 34/2010. E' sulla base di questi atti che si provvede all'erogazione di contributi o all'adozione di misure di contenimento o, al contrario, di sostegno.

Quindi, si individuano i piani di contenimento delle spese di funzionamento della Regione, di riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l'amministrazione regionale, di riduzione delle spese per locazioni passive, piani e programmi di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare.

Altre leggi, che rinviano a piani e programmi per l'esercizio dell'attività amministrativa, hanno contenuto specifico, come quella in materia di sport.

Anche per questo tipo di attività non vi è una competenza esclusiva della Giunta.

Per la portata anche politica degli atti da assumere, in più della metà dei casi è direttamente il Consiglio che, su proposta della Giunta, approva il piano o il programma, svolgendo così un ruolo di protagonista nell'adozione di detti strumenti. Nella restante parte, invece, il ruolo è semplicemente di controllo ed è esercitato attraverso l'espressione del parere, talvolta vincolante, da parte della Commissione.

Tuttavia, in ben otto casi si prescinde anche dal parere.

Tab. 55 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi – Anno 2010

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n. 8/2010	Art. 43	NO	NO	NO
L.R. n. 22/2010	Art. 1 c. 3 e 5	SI	NO	NO
L.R. n. 22/2010	Art. 2	SI	NO	NO
L.R. n. 22/2010	Art. 3 c. 1	SI	NO	NO
L.R. n. 22/2010	Art. 4 c. 3	SI	NO	NO
L.R. n. 22/2010	Art. 5 c. 1 e 2	SI	SI	NO
L.R. n. 23/2010	Art. 8 c. 3	NO	SI	NO
L.R. n. 28/2010	Art. 3 c. lett.a	NO	SI	NO
L.R. n. 28/2010	Art. 4	NO	NO	NO
L.R. n. 28/2010	Art. 5	NO	SI	NO
L.R. n. 28/2010	Art. 6	SI	NO	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 1 c. 1 e 3	NO	SI	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 8 c. 2	NO	SI	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 9	NO	SI	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 47 c. 5	SI	NO	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure.

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano pure all'adozione di linee guida e misure, con il coinvolgimento, talvolta, delle Commissioni consiliari. Tuttavia, proprio per la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, solo in un caso su 13, è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente (Norme in materia di sport nella Regione Calabria, l.r. n. 28/2010, art. 5, c. 2)

In particolare, la l. r. n. 28/2010, in materia di sport, contiene, da sola, ben 3 rinvii ad atti contenenti linee guida o criteri, quasi tutti di competenza esclusiva della Giunta.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e circa la previsione della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 56– Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure Anno 2010

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. n. 8/2010	Art. 42 c. 2	SI	NO
L.R. n. 8/2010	Art. 43 c. 1	NO	NO
L.R. n. 21/2010	Art. 7 c. 4	NO	NO
L.R. n. 21/2010	Art. 8 c. 6	NO	NO
L.R. n. 22/2010	Art. 7 c. 1	SI	NO
L.R. n. 22/2010	Art. 9 c. 11	SI	NO
L.R. n. 23/2010	Art. 7 c. 3	SI	NO
L.R. n. 28/2010	Art. 5 c. 2 lett.b,c, e	NO	SI
L.R. n. 28/2010	Art. 6 c. 2	SI	NO
L.R. n. 28/2010	Art. 13 c. 5	NO	NO
L.R. n. 29/2010	Art. 4 c. 1	NO	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 19 c. 4	NO	NO
L.R. n. 34/2010	Art. 35 c. 1 lett. b	NO	NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione tra i due organi. E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi.

L'art. 7, comma 4, della l.r. n. 21/2010 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), per consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, prevede che i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti da detta legge comunichino alla Giunta regionale della Calabria l'oggetto e la consistenza degli stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Ancora, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 22/2010, per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2010, i dipartimenti della Giunta regionale sono obbligati a monitorare, di concerto con le competenti strutture del Dipartimento Bilancio, gli impegni da attuare e i pagamenti da effettuare, a valere sulle risorse assegnate con il bilancio dipartimentale, approvato nel 2010, e su quelle rivenienti da successive assegnazioni statali o da leggi regionali successive. La stessa legge, all'art. 5, nella riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l'Amministrazione regionale, prevede che tutti i dipartimenti regionali effettuino una puntuale ricognizione di tali stesse spese, inviando semestralmente, anche alla Commissione consiliare competente, una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento.

Ancora, ai fini del controllo delle prescrizioni riguardanti la riduzione delle spese per consulenze esterne (art. 6), i dipartimenti regionali inviano semestralmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle relative spese.

Sempre nell'ambito dei rapporti tra esecutivo e legislativo, risulta di particolare rilievo, l'art. 34 della l.r. 34/2010, laddove prevede che l'Associazione di protezione ambientale "Amici della Terra Italia" predisponga la proposta di Statuto regolamentare per la gestione delle riserve naturali, che sarà poi approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni. In caso di inadempienza, la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al

Consiglio regionale per l'approvazione, una propria proposta di Statuto. L'art. 54, in tema di tutela ambientale, prevede che i finanziamenti regionali, nazionali ed europei inerenti ai programmi di intervento finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione dei rischi naturali debbano essere deliberati dalla Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere, tra l'altro, della Commissione consiliare permanente competente, da esprimere entro 30 giorni alla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Da ultimo, si prevede, entro i rapporti di collaborazione tra esecutivo e legislativo, circa l'iniziativa legislativa, che la Giunta regionale proponga al Consiglio regionale un disegno di legge di organica disciplina del sistema del trasporto regionale, recante pure le risultanze del Piano attuativo di riassetto del Trasporto pubblico locale (art. 43, c. 3, l.r. n. 8/2010, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010). Ancora, sempre in tema di iniziativa legislativa, l'art. 1, c. 7. della l.r. n. 22/2010, prevede che la Giunta regionale, tra le misure di razionalizzazione delle spese regionali per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2010, predisponga un disegno di legge riguardante l'esodo volontario dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.

PARTE SESTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa

Nella presente sezione del Rapporto, si è provveduto a fornire una panoramica del contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Calabria.

Dai dati raccolti per l'anno 2010, emerge una sostanziale conferma, in termini percentuali, del contenzioso costituzionale Stato - Regione Calabria, rispetto ai risultati registrati nell'anno precedente.

Infatti, durante l'anno 2009, a fronte delle 58 leggi approvate, il Governo ha provveduto ad impugnarne 9, pari al 15,5% del dato complessivo; tale trend, nell'annualità oggetto di analisi, ha subito una lieve flessione, posto che delle 36 leggi approvate, 5 sono state impugunate, per un valore percentuale corrispondente al 13,9.

Si è, poi, registrata nel 2010 una diminuzione del contenzioso costituzionale di iniziativa regionale, dato che dai tre ricorsi promossi in via principale durante l'anno 2009, si è scesi ad un unico ricorso presentato dalla Regione.

La trattazione che segue, pertanto, analizza i giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria, cui segue l'esame di quello dei giudizi promossi dalla Regione Calabria contro disposizioni di legge dello Stato, per concludere, infine, con le pronunce della Corte Costituzionale.

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

Le impugnative del Governo hanno riguardato le seguenti leggi regionali:

- 1) legge regionale 11 febbraio 2010, n. 5 "Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni e Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia";
- 2) legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010).Art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)";
- 3) legge regionale 13 luglio 2010 n. 16 "Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante".

6.1.1 Con ricorso n. 49 depositato il 22 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta regionale quale Commissario ad acta con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010).

Il ricorrente, nel premettere che l'atto impugnato è stato approvato dal Presidente della Giunta nella sua qualità di Commissario ad acta al fine di procedere all'esecuzione, in forma legislativa, dell'Intesa raggiunta il 1° aprile 2009, ne ravvisa, tuttavia, un motivo di censura laddove è previsto, al suo art. 2, comma 1, che venga affidato a un regolamento di Giunta ogni conseguente disciplina attuativa, con ciò contrastando con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost., dato che , in conseguenza di tale decisione, si è venuto a differire il termine di 90 giorni per l'effettiva attuazione dell'Intesa.

Inoltre, l'art. 1, comma 2, lettera d), contrasterebbe con l'art. 65, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a propria volta espressivo, secondo il ricorrente, della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

Con successivo ricorso n. 4 (reg. conf. enti), depositato il 29 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, chiedendo l'annullamento dell'atto di promulgazione e dell'atto di pubblicazione della citata legge regionale 11 febbraio 2010, n.5, adottati entrambi dal Presidente della Giunta regionale nella qualità di Commissario ad acta.

Il ricorrente ritiene che il Commissario ad acta, promulgando e pubblicando un testo divergente dalle direttive impartite dal Governo in sede dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, avrebbe violato gli artt. 118 e 120, perché in contrasto con il principio di leale collaborazione; la condotta del Commissario ad acta è stata, parimenti, considerata lesiva dei principi di buona fede e correttezza, in quanto i citati atti sono stati adottati prima del termine dilatorio di 10 giorni ex art. 41 dello Statuto, decorrenti dalla loro comunicazioni al Consiglio dei Ministri o al Ministro per i rapporti con le Regioni.

I due ricorsi sono stati riuniti , essendo state ravvisate dalla Corte costituzionale ragioni di connessione, ai fini di una decisione congiunta.

Nelle more del giudizio, l'atto impugnato con ricorso n. 49 è stato abrogato dall'art.11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), per cui il Governo ha rinunciato al ricorso in via principale.

Sul ricorso n. 4, nonostante la rinuncia, datata 18.11.2010, da parte del Governo, ritenuta tardiva in quanto sopraggiunta successivamente all'udienza di discussione del 16.11.2010, la Consulta ha emesso una pronuncia di inammissibilità per assoluta carenza di idoneità lesiva, rispetto alle attribuzioni costituzionali dello Stato, degli atti di promulgazione e di pubblicazione oggetto del ricorso, essendo gli stessi privi dei requisiti minimi previsti dalla Costituzione per essere considerati come atti legislativi, e, pertanto, insuscettibili di determinare alcun effetto, essendo, altresì, pacifica la titolarità del potere legislativo, a livello regionale, in capo al solo Consiglio regionale.

6.1.2 Con ricorso n. 65, depositato il 28 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 contenente "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario(collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", contestando diversi motivi di censura in relazione a:

- art. 1, comma 3, per contrasto con gli art. 3 e 97 della Cost.

Tale norma prevede che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane, in servizio presso altri enti o aziende pubbliche all'entrata in vigore della impugnata legge regionale, possono essere trasferiti e inquadrati negli Enti o aziende pubbliche utilizzatrici.

La disposizione, essendo applicabile anche ai lavoratori a tempo determinato, andrebbe a porsi in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, poiché andrebbe a determinare una sorta di inquadramento riservato, non rispettando così il principio del concorso pubblico quale strumento di accesso al pubblico impiego, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n.205/2006);

- art. 13, per contrasto con gli art. 3 e 97 della Cost.

La norma dispone, per alcune categorie di lavoratori precari, la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato.

Inoltre, nel medesimo articolo, è pure prevista l'assunzione a tempo indeterminato di personale precario di un ente strumentale della Regione, con proroga, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate proprio all'assunzione, degli originari contratti a tempo determinato.

In questo caso, la norma regionale sarebbe andata a configurare una modalità di accesso riservato, non essendo stato rispettato il principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

- art. 15, commi 1, 3 e 5, per contrasto con: gli art. 3, 97 e 117, secondo comma lett. I), e terzo comma Cost.; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 557; il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, art. 76, comma 6; d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, titolo III, artt. 40 e ss.; d.lgs 27 ottobre 2009 n. 150, art. 24; legge 4 marzo 2009, n. 15, art. 5; d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102, art. 17, commi 10,11,12 e 13;

L'art. 15 è stato censurato in diversi punti.

In particolare, hanno formato oggetto di impugnativa sia la norma che prevede la trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro full-time, che le procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna.

Innanzitutto, si è ritenuto che tali interventi non siano in linea con la vigente normativa dettata in materia (art.1, comma 557, della legge n.296/2006 e s.m.i., nelle more dell'attuazione dell'art. 76, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133/08) che impone agli enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale, fissando, al contempo la relativa disciplina vincolistica.

Il tutto si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma 3 Cost., che inquadra la materia di coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente.

Pure l'intervento in materia di orario di lavoro non ha superato la censura del Governo, essendo questo disciplinato dalla Contrattazione collettiva, ossia nell'ambito dell'ordinamento civile, che è materia riservata alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. I).

Anche la previsione di cui all'art. 15, comma 3, con cui si introduce la progressione di carriera mediante selezione interna, ha legittimato l'intervento del Governo, poiché in contrasto con l'art. 24 del d.lgs n.150/2009 e con l'art. 5 della legge n. 15/2009, che, invece prevedono, per questa fattispecie l'obbligo del pubblico concorso, con riserva del 50% dei posti disponibili in favore del personale interno, con asserita violazione, quindi, dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Infine, la censura ha riguardato la norma (art.15,comma 5) che ha autorizzato la Giunta regionale a stabilizzare, su espressa domanda degli interessati, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008,non avessero esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione. Anche in questo caso, si sarebbe introdotta una ipotesi di accesso riservato al pubblico impiego e come tale in contrasto con il costante orientamento della Consulta stante la contrarietà agli artt. 3 e 97 Cost.; la normativa in tema di stabilizzazione non sarebbe nemmeno conforme alla legislazione statale di cui all'art. 17, commi 10 - 13, del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni, nella legge n. 102/2009, che fissa per tutte le amministrazioni pubbliche,nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti;

- art. 16, comma 1, per contrasto con: gli artt. 3,97 e 117, comma III Cost.; d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, art. 24; legge 4 marzo 2009, n. 15, art. 5; **Art.16, comma 2**, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..

L'art. 16, comma 1, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2012 della validità delle graduatorie relative ai concorsi interni del personale regionale, già espletati con il sistema delle progressioni verticali e non ancora esaurite per effetto delle procedure di scorrimento; contestualmente, la Giunta regionale è stata autorizzata ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera.

Nella impugnativa governativa si contesta la legittimità di tale operazione, poiché la si ritiene in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione (disciplina vincolistica nell'ambito del contenimento delle spese di personale della Regione); la stessa previsione contrasterebbe pure con l'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e con l'art. 5 della legge n.

15/2009, che, invece, prevedono l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50 % dei posti disponibili, con violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il comma 2 dell'art. 16 prevede, invece che i dipendenti in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale, alla data del 1° gennaio 2010, provenienti da altri enti pubblici, e con almeno quattro anni di ininterrotto servizio in quella stessa posizione, possano essere trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione. Dal novero del personale viene escluso il personale comandato ai sensi della l.r. n. 7/1996, della l.r. n. 8/97.

Il Governo ha ritenuto di intravedere in tale norma una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi soggetti comandati presso la Regione, in quanto essa procede, a domanda, all'inquadramento nei ruoli organici solo di una parte del personale comandato, senza introdurre alcun requisito che differenzi questo personale dagli altri dipendenti, che versano nelle medesime condizioni presso diversi uffici, e senza fornire, sul punto, alcuna motivazione che dia alla norma il carattere di ragionevolezza e razionalità.

La citata ed immotivata esclusione, configurerebbe, inoltre, secondo le ragioni del Governo, una violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;

- **art. 17, comma 4**, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; legge regionale 17 agosto 2009, n. 27.

Tale norma interviene ancora in materia di personale di Enti regionali.

Essa autorizza la Giunta regionale ad utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale - le graduatorie del personale dichiarato idoneo con determina 8 agosto 2002, n. 384 a seguito di concorso regionale riservato, e finalizzato alla copertura dell'organico della Struttura ausiliaria di supporto permanente ai Gruppi ed alle strutture speciali.

La introdotta ultrattività dell'efficacia della graduatoria degli idonei, si porrebbe in contrasto con la l.r. n. 27/2009, che, invece, esclude la possibilità di uno scorrimento della stessa, dovendosi intendere l'assunzione "una tantum", ossia limitata ai soli posti individuati, secondo quanto disposto dall'art. 11-bis, comma 3, della stessa legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, introdotto dall'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 25.

Oltre che porsi in contrasto con previgente normativa regionale, il Governo ritiene che la norma impugnata andrebbe pure a violare gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non assicura il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;

- art. 19, modificativo dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, per contrasto con: gli artt. 3 e 97 Cost.; d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, commi 10,11,12 e 13.

L'art. 19, nel modificare l'articolo 2, comma 1 della l.r. n. 20/2003, amplia la platea dei destinatari dell'originaria norma (soggetti individuati dall'art. 3 della l.r. n. 4/2001, e il personale, per come individuato nelle convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori, che risulta utilizzato a seguito delle convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori, nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell' art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006 n. 3902 n. 20), estendendo la stabilizzazione, anche al personale di cui all'art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902, cioè agli Enti non utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità.

Per cui, secondo le ragioni di impugnativa, si verrebbe a configurare in questo caso una ulteriore modalità di accesso riservato, con conseguente lesione, anche in questo caso, del principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego;

- art. 32, modificativo del comma 1 dell'art. 17 ed il comma 1 dell'art. 18, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, per contrasto: con gli artt. 3,97 e 117 Cost.; d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n.102, art. 22, comma 4.

L'art. 22, comma 4 del d.l. n.78/09, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, ha stabilito l'obbligo per la Regione della predisposizione di un Piano di rientro dai deficit sanitari, definitivamente approvato con la sottoscrizione dell'Accordo tra il Presidente della Regione e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, in data 17 dicembre 2009.

Detto Piano racchiude le azioni che la Regione deve attuare per rendere efficienti i diversi fattori produttivi (personale, beni e servizi, farmaceutica, assistenza ospedaliera

da privato e altre forme di assistenza da privato), garantendo l'erogazione dei LEA e potenziando la struttura amministrativa di monitoraggio.

Tuttavia, secondo quanto asserito in ricorso, l'art. 32 , andando a modificare gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 22/07, e dunque ad emendare le voci relative alla riabilitazione a ciclo diurno e alla riabilitazione residenziale, ponendole entrambe a carico del fondo sanitario regionale al 100%, finisce con il venir meno agli impegni assunti in sede di Accordo Governo - Regione per il piano di rientro sanitario, così violando i principi buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché l'art. 117, comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica;

- art. 38, comma 1, modificativo dell'art.6 della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 e 2, per contrasto: con gli artt. 3, 97 e 117, comma terzo Cost.; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, commi 513-543 e 565; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 94; d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, commi 10, 11,12 e 13; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 74.

E' stato pure censurato l'articolo 38, che, al comma 1, nel modificare l'art. 6 della l.r. 15 gennaio 2009, n. 1, consente, da un lato, l'assunzione a domanda dell'interessato, di personale sanitario e dall'altro, al comma 2, riconosce l'esercizio professionale di alcune categorie di laureati, ai fini della richiamata assunzione.

Tale norma si porrebbe in contrasto con gli impegni assunti in sede di Accordo Governo - Regione per il piano di rientro sanitario, che fra l'altro, dispone il blocco di nuove assunzioni in tale comparto.

Inoltre, la disposizione impugnata parrebbe contraddire i principi generali in materia (legge n. 296/2006, commi da 513 a 543 e comma 565) e con quanto stabilito dall'art. 3, comma 94, della legge n. 244/2007 - che hanno escluso dalle procedure di stabilizzazione il personale co.co.co. e dirigente. Così disponendo, la norma viola i principi buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché l'art. 117, comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica;

- art. 43, comma 2, per contrasto con gli artt.: 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost.; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto

2008, n. 133, art. 23 bis; d. lgs 18 novembre 1997, n. 442, art. 18, regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, art. 8, comma 2; Trattato CEE, artt. 49 e seguenti.

Tale articolo proroga i contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale regionale al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali, entro il termine finale previsto dal Regolamento CE n. 1370/2007, articolo 8, comma 2 (3 dicembre 2019).

Essa, secondo le ragioni in ricorso, si porrebbe in contrasto con l'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e s.m.i, il quale disciplina proprio le modalità ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali (inclusi i servizi di trasporto pubblico locale con esclusione del trasporto ferroviario regionale, per il quale si applica il d. lgs. n. 422/97) e, in ogni caso, prevede un regime transitorio per l'affidamento difforme da quello previsto dalla normativa regionale in questione.

La stessa disposizione andrebbe a violare anche il d.lgs. n. 422 del 1997 e s.m.i., il quale individua il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, stabilendo, al contempo che, per tale periodo transitorio sussiste, comunque, l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali.

La ragione dell'intervento del Governo, dunque, si basa su due ordini di ragioni: la riserva esclusiva statutale in materia di tutela della concorrenza di cui alla lettera e) dell'art. 117 Cost.; l'alterazione delle norme in tema di regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, per come diversamente imposto dagli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dal Regolamento CEE n.1370/2007, nonché dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, con conseguente violazione anche l'art. 117, comma 1, della Costituzione;

- art. 46, modificativo del combinato disposto dell'art. 19 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, per contrasto con gli artt.: 117, comma terzo; legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'art. 46 modifica il combinato disposto di cui all'articolo 19, l.r. n. 22/07 e art. 5, comma 1, della l.r. n. 2/2001, disponendo la rieleggibilità per una sola volta dei componenti del Corecom Calabria.

Secondo l'assunto proposto in sede di ricorso, la norma regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 1, paragrafo A, n. 5) della delibera dell'Autorità n.52/1999

(Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), oltre che con i principi fondamentali di cui alla legge n. 249/97 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; difatti, la normativa nazionale sancisce il divieto assoluto di rieleggibilità dei componenti del Corecom, ponendosi, così in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in materia di ordinamento della comunicazione.

Con legge regionale n. 14/2010 il Consiglio ha provveduto a modificare la legge impugnata, abrogando l'art. 46, cui ha fatto seguito la rinuncia parziale all'impugnativa da parte del Governo, limitatamente ai motivi di censura dedotti in relazione all'articolo citato.

6.1.3 Con ricorso n. 95 depositato il 23 settembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 13 luglio 2010, n. 16, recante “Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante”.

Il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale, relativamente, alle disposizioni contenute all'art. 1, per contrasto con: art. 117, comma terzo; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 180; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 95; legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, art. 10, comma 1.

La legge regionale indicata definisce il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, che è l'Autorità regionale che ha il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare, concernenti, tra l'altro, acquisizioni di servizi e forniture a favore del servizio sanitario regionale.

La norma impugnata, più specificatamente, introduce una modifica del sistema di finanziamento della SUA circa le gare relative agli enti del servizio sanitario regionale, non stabilendo, i criteri cui la Giunta deve attenersi nella fase di definizione del finanziamento, né indicando le condizioni che consentono la deroga al punto 10 del documento integrativo di detto Piano, approvato con delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2009, n. 845. In virtù di tale deroga la Giunta regionale, con propria delibera “entro il 31 dicembre 2010 modifica lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che prevede un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa”

Pertanto, la disposizione impugnata, non ottemperando ai vincoli tesi al contenimento della spesa sanitaria si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali volti

al contenimento della predetta spesa di cui all'art. 117, terzo comma Cost., per come diversamente disposto dall'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e dall'art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

In definitiva, la disposizione regionale (analogamente ad altre norme regionali ritenute incostituzionali dalla Corte con la sentenza n. 149 del 2010) viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, spettando al legislatore statale il compito di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria (sentenza n. 203 del 2008) e di effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile destinare (sentenza n. 94 del 2009).

6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato.

Con ricorso notificato il 19 febbraio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 26 febbraio, la Regione Calabria ha impugnato l'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni).

In tale norma è previsto che lo Stato non concorra più al finanziamento delle comunità montane, per come diversamente previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Inoltre, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il legislatore statale fissa nel 30% la misura della risorsa finanziaria di cui al citato art. 34, da assegnare ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Si procede, inoltre, alla ridenominazione di "comuni montani", intendendosi come tali, quelli in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

La Regione Calabria, in primo luogo, deduce la lesione della potestà legislativa residuale della Regione in materia di comunità montane, ex art. 117, quarto comma, Cost.,

come enunciato nelle sentenze n. 27 del 2010, n. 237 del 2009, n. 397 del 2006 e nn. 456 e 244 del 2005.

Difatti, l'eliminazione del finanziamento statale, cui non corrisponda alcuna compensazione, andrebbe a determinare l'indiretta soppressione dei suddetti enti, o comunque la riduzione del numero e delle competenze degli stessi, incidendo sulla relativa potestà legislativa.

La norma impugnata determinerebbe, inoltre, una situazione non sostenibile per le Regioni che, per motivi di carattere economico-finanziario, non sarebbero in grado di fare fronte alla sottrazione di risorse.

Secondo la Regione Calabria, ancora, l'intento di sopprimere le comunità montane, o alcune di esse, verrebbe ravvisato anche nella scelta di quei criteri di tipo altimetrico che la Corte ha definito arbitrari ed incongrui (sentenza n. 27 del 2010).

Lo Stato, quindi, avrebbe effettuato una precisa opzione, preferendo i comuni alle comunità montane, con ciò invadendo l'ambito competenziale attribuito dalla Costituzione alle Regioni. Inoltre, si andrebbe a cancellare il finanziamento statale, per cui tale misura non rientrerebbe nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica secondo i criteri fissati dalla sentenza n. 237 del 2009, avendo il legislatore regionale scelto direttamente la modalità di riduzione della spesa.

L'altra censura riguarda la violazione degli artt. 117, terzo comma e 119 Cost..

Si è osservato che il quarto comma dell'art. 119 Cost., nello stabilire che "le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite", contiene una disposizione di salvaguardia che tende ad impedire che il processo di federalizzazione dell'ordinamento determini la compromissione del pubblico interesse, ostacolando l'assolvimento delle funzioni di competenza degli enti territoriali per ragioni puramente economico-finanziarie.

Ne consegue che lo Stato non potrebbe eliminare tali risorse e prevedere un'erogazione alternativa in favore dei comuni montani, poiché ciò andrebbe a violare lo spazio di autonomia riservato alle Regioni.

Risulterebbe, altresì, violato il combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. da cui si evince il principio della certezza delle entrate, che è strettamente connesso alle norme costituzionali relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni, e in particolare con l'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 37 e n. 423 del 2004).

La disposizione oggetto di ricorso andrebbe, ancora, a ledere gli artt. 3 e 117, quarto comma, Cost. per l'irragionevolezza e la contraddittorietà dell'intervento legislativo in questione.

Ricorda la Regione Calabria, infatti, che il legislatore statale, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), è intervenuto sulle comunità montane dettando una serie di disposizioni per il riordino delle stesse. Pertanto, l'intervento normativo censurato, sarebbe irragionevole, in quanto andrebbe a disperdere le già ridotte risorse, ponendosi, inoltre, contro la normazione statale precedente, che ha invece ha inteso attribuire rilievo ai suddetti enti.

Gli ultimi profili di censura sono ravvisabili nella violazione del principio di leale collaborazione, non avendo la norma impugnata, previsto alcun coinvolgimento della Regione nella operazione de qua, nonché nel mancato rispetto di precedenti statuizioni della Corte in materia (sentenza n. 237 del 2009), con conseguente violazione del giudicato costituzionale.

6.3 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa del Governo

Nel corso del 2010 la Consulta ha depositato quattro sentenze (la n. 124, depositata il 1° aprile 2010, la n.149, depositata il 29 aprile 2010, la n.179, depositata il 20 maggio 2010 e la n. 267, depositata il 22 luglio 2010) che hanno definito tutte ricorsi promossi dal Governo nei confronti di norme regionali.

6.3.1 Con la sentenza n. 124, la Corte si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2008 n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15) e degli artt. 2 e 3 , comma 1, 5, commi 2 e 3 e dell'Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o) della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energeticamente rinnovabili), promossi dal Governo con ricorsi nn. 6 e 17 del 2009.

La normativa richiamata provvede a disciplinare aspetti che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 282 e 166 del 2009, nonché 364 del 2006) attengono prevalentemente alla materia della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Nello specifico, l'art. 1 della legge regionale n. 38 del 2008 introduce una ulteriore sospensione del termine di 60 giorni, rispetto a quello di 120 giorni fissato dall'art. 53 delle

legge regionale n. 15 del 2008, con ciò ponendosi, secondo la decisione della Corte, in contrasto con l'art. 12, comma 4 del d.lgs n. 387 del 2003 che, nel disciplinare il procedimento per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, fissa quale termine massimo proprio quello di 180 giorni. A tale ultima norma, difatti, la giurisprudenza richiamata assegna la natura di principio fondamentale, trattandosi di disposizione che garantisce la uniformità, sull'intero territorio nazionale, dei procedimenti autorizzativi in materia.

Con l'art. 3, invece, il legislatore regionale ha posto alcuni limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio, limiti che vanno contrastare con le norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) le quali, nell'incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, individuano le soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo. Ossia la Regione, sottraendo al libero mercato una quota sino al 20% della potenza di energia autorizzabile da destinarsi a determinate attività, ha individuato i possibili soggetti beneficiari, sulla base di requisiti del tutto atecnici, ponendo a loro carico una serie di condizioni (destinazione di una quota di investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese) estranee all'oggetto dell'autorizzazione ottenuta. Inoltre, la norma dichiarata illegittima introduce una scriminante in favore delle imprese collocate sul territorio calabrese, con ciò contrastando con il divieto per i legislatori regionali di frapporre nel proprio ambito territoriale, barriere di carattere protezionistico alla prestazione nei confronti di soggetti provenienti da altre parti del territorio nazionale.

Il punto 2.3 dell'Allegato sub 1 alla legge regionale n. 42 del 2008, è stato pure censurato dalla Corte, in quanto esso individua un criterio di selezione degli impianti autorizzabili, sulla base della sola denuncia di attività, che è difforme da quello individuato dal legislatore statale, che invece, ha fissato il limite che consente l'accesso al procedimento DIA in un'unica soglia di produzione, dovendosi seguire, nelle ipotesi di soglie diverse rispetto a quelle indicate in tabella, un articolato procedimento che coinvolge lo Stato e le Regioni, in applicazione del principio di leale collaborazione.

Anche la previsione regionale di cui al punto 4.2, lettera f) ed i) della l.r. n. 42/2008, è stata ritenuta illegittima dalla Corte, stante la sua contrarietà con l'art. 117, terzo comma Cost., poiché pone una limitazione alla installazione di impianti eolici e introduce un ulteriore adempimento non previsto dalla legislazione statale (domanda di autorizzazione corredata da delibera favorevole del Consiglio comunale); difatti, l'art. 12, comma 10, del

d.lgs. n. 387 del 2003 consente sì alle Regioni di procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, ma pur sempre nell'ambito e in attuazione di linee guida concertate in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, rimanendo, pertanto, preclusa la possibilità di attivarsi autonomamente.

Analogo discorso si pone per la previsione di cui al punto 4.2, lettera l) ed o) della l.r. n. 42/2008, che, introducendo una serie di condizioni e di oneri economici per il rilancio dell'autorizzazione unica ai fini dell'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contrasta con la legge statale, la quale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo, quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi. Difatti, a meno che si tratti di concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, perché trattasi di attività libera di impresa.

6.3.2 Con sentenza n. 149, la Corte ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2008, n.46 (disposizioni in materia sanitaria), nonché degli artt. 7,8 e 9 della legge regionale 15 gennaio 2009, n.1 (ulteriori disposizioni in materia sanitaria), sollevata dal Governo con ricorsi nn. 20 e 22 del 2009, dichiarando, in entrambi i casi la contrarietà con il quadro costituzionale di riferimento.

In specie, nel primo caso (ricorso n. 20 del 2009), ove la Regione aveva provveduto a disporre lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli del personale regionale, trasformando rapporti parasubordinati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la Corte ha chiarito come spetti al legislatore statale il compito di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria (sentenza n. 203 del 2008), nonché quello di effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie da destinare (sentenza n. 94 del 2009).

La norma censurata, invece, si è posta in contrasto con i citati principi, non tenendo conto che la legge fondamentale 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) stabilisce che le prestazioni rese da tali professionisti non ineriscono ad un rapporto di lavoro, bensì si inquadrano nella prestazione d'opera professionale, in regime di parasubordinazione, tanto che i medici

incaricati possono esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi.

Risulta, inoltre, essere stata disattesa dalla previsione oggetto di censura, la norma di cui all'art. 2, comma 283 della legge finanziaria del 2008, che si è limitata a trasferire la titolarità del rapporto di lavoro dal servizio sanitario nazionale a quello regionale, che è norma fondamentale in materia; inoltre, la previsione avrebbe determinato un considerevole aggravio di oneri finanziari a carico della Regione e dunque, del servizio sanitario nazionale.

Nel secondo caso (ricorso n. 22 del 2009), la Regione aveva provveduto a inquadrare nei rispettivi ruoli, diverse categorie di personale sanitario incaricato non stabilizzato (medici incaricati dell'emergenza sanitaria e medici titolari, in virtù di convenzione, di continuità assistenziale e della medicina dei servizi). Secondo la Corte, le norme censurate, prevedendo, ai fini dell'inquadramento dei ruoli, un semplice giudizio di idoneità, si pongono in contrasto con il principio del pubblico concorso, a fronte di una previsione regionale che non prevede idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente.

Difatti, in più occasioni il Supremo Collegio ha avuto modo di affermare che la valorizzazione delle esperienze lavorative maturate all'interno della amministrazione può essere giustificata solo da esigenze obiettive e a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato, in via alternativa, con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti (fra le altre, sent. n. 9 del 2010, n. 191 del 2007, n. 205 del 2004, n. 427 del 2007).

Né l'esito del giudizio è stato influenzato dall'intervento del legislatore regionale, il quale con legge 19 marzo 2009 n. 5 ha aggiunto all'art. 6 della legge censurata, il comma 2 .

Difatti tale ultima norma è relativa a una tipologia contrattuale di personale dirigenziale diversa da quella oggetto di censura, essendo riferita a quei dirigenti che avevano stipulato contratti di lavoro, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007.

6.3.3 Con sentenza n. 179, la Corte ha definito il giudizio introdotto con ricorso n. 55 del 2009, nel quale il Governo ha censurato la legittimità costituzionale degli artt. 12 e 54, commi 1 e 2, della legge regionale 12 giugno 2009 n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario- collegato alla manovra di finanza

regionale per l'anno 2009). Dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all'articolo 12, (stante l'intervento del legislatore regionale con legge 19 ottobre 2009 n. 33, che, nel modificare la norma impugnata, ha accolto i rilievi mossi dallo Stato), per i successivi due articoli, invece, si è avuta una pronunzia che ha, solo parzialmente, accolto le doglianze sollevate dal Governo.

Difatti, la Corte ha ritenuto non fondata la questione in relazione all'art. 54, comma 1, che, sostituendo il comma 2 dell'art. 43 della legge n. 15 del 2008, ha autorizzato la Giunta a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale utilizzato dalla Regione, entro i limiti dei posti in organico, determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto dei principi della normativa statale. La ragione del rigetto, dunque, si fonda sulla considerazione che la norma introdotta non va a toccare minimamente i requisiti indicati dalla legge statale - requisiti che i lavoratori debbono possedere alla data del 31 dicembre 2009, ovvero anche dopo tale data -, per potere aspirare alla stabilizzazione, ma solo a indicare una data certa rispetto alla quale verificare la esistenza dei presupposti.

Viceversa, è stata ritenuta fondata la questione relativa all'art. 54, comma 2, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, con il quale la Giunta è stata autorizzata alla trasformazione a domanda dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato. Tale norma, secondo il giudizio della Corte, non richiedendo la sussistenza di esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né forme di selezione (indicazioni tutte necessarie, stante la natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa), si è tradotta in una indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in contratti a tempo determinato, essendovi dubbi sulla corrispondenza dell'intervento a effettive esigenze organizzative dell'amministrazione.

sentenza n. 267 del 2010, infine, definisce ben 3 ricorsi (n. 54 del 2009, promosso dalla Regione Calabria, n. 43 del 2009 e n. 22 del 2010 promossi dal Governo) i cui giudizi sono stati riuniti per ragione di connessione oggettiva e soggettiva.

Con il primo dei ricorsi (n. 54 del 2009), la Regione contestava la legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel quale è conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di diffida nei confronti della Regione, affinché sia predisposto, entro 70 giorni, un piano da sottoscrivere con l'Accordo per il rientro dai

disavanzi del settore sanitario, di cui all'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; a pena la nomina, in caso di decorso infruttuoso del termine o di non congruità del Piano, di un Commissario per la predisposizione di un nuovo Piano, approvato dal Consiglio dei Ministri ed attuato dallo stesso Commissario.

Essendo stato raggiunto in data 17 dicembre 2009 l'Accordo per il Piano di rientro del servizio sanitario regionale fra il Presidente della Giunta regionale, il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro della salute, la Regione ha dichiarato di rinunciare al ricorso predetto, con atto depositato il 29 gennaio 2010, cui ha fatto seguito la formale accettazione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato del 12 marzo 2010.

In merito al secondo ricorso (n. 43 del 2009), proposto dal Governo, veniva contestata la legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), 2 (commi 1,2,3 e 6), 5 e 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 recante "Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario nazionale", per violazione dei limiti della competenza concorrente della Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione e mancata copertura finanziaria.

A seguito della costituzione della Regione in giudizio, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato di rinunciare parzialmente al ricorso, con riguardo alla censure di cui agli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge n. 11 del 2009, cui è seguita l'accettazione da parte della Regione Calabria.

Circa i motivi di censura dedotti nei ricorsi predetti, la Corte, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha dichiarato, con la sentenza in esame, l'estinzione dei rispettivi giudizi, ad esclusione di quelli relativi agli artt. 5 e 6 della l.r. n. 11/2009, per i quali, invece, ha adottato una pronunzia di fondatezza del gravame.

L'art. 5 prevede che, in caso di mancato riconoscimento entro il termine del 31.12.2009, della "Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella" quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la Regione debba recedere da tale Fondazione, nominando un Commissario liquidatore con il compito di predisporre un piano particolareggiato per la riconduzione delle attività e delle funzioni svolte dalla Fondazione, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini; la riconduzione prevede pure che i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del

personale sanitario, in atto presso le unità ricondotte, continuino, senza soluzione di continuità, presso l'Azienda.

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnativa, posto che tale disposizione produce l'effetto di consentire l'accesso di personale dipendente da un soggetto privato, all'impiego di ruolo presso una pubblica amministrazione, in modo automatico ed in assenza di concorso pubblico. La norma in esame, difatti, non ha fornito indicazioni circa la sussistenza dei requisiti che consentono la deroga al pubblico concorso, ossia la peculiarità delle funzioni che il personale svolge (sentenze n. 293 del 2009 e 195 del 2010), o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (sentenza n. 195 del 2010); essa, ancora, non opera una distinzione del personale interessato in categorie, non effettua una distinzione circa il modo in cui il personale della Fondazione è stato reclutato, né indica le modalità per l'inserimento del personale della Fondazione nell'ambito della struttura della Azienda ospedaliera Mater Domini, con ciò violando il principio del pubblico concorso ex artt. 3, 51 e 97 Cost.

Circa l'art. 6, esso istituisce l'Autorità per il servizio sanitario, quale nuovo organismo di supporto alle attività di vigilanza e di controllo del Consiglio regionale. Secondo la Corte, l'Autorità non presenta il carattere della indispensabilità richiesto dalla normativa di principio statale, posto che va ad aggiungersi ad altri uffici regionali già esistenti in materia sanitaria, come il Garante della salute, venendosi a creare, per l'effetto, una parziale sovrapposizione dei compiti di vigilanza sulla qualità del sistema sanitario.

Inoltre, la creazione di tale nuovo istituto e le sue attribuzioni, non essendo state coordinate a quelle spettanti al Dipartimento della tutela della salute e politiche sanitarie della Regione, dimostra mancato rispetto dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa stabiliti dalla legislazione statale con gli artt. 29 del d.l. n. 223 del 2006 e 68 del d.l. n. 112 del 2008, con violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Infine, con il terzo ricorso (n. 22 del 2010), il Governo ha ribadito le medesime doglianze già rappresentate nel ricorso n. 43, a fronte della proroga dell'efficacia dell'art. 5 della l.r. n. 11 del 2009, in cui si è posposto, dal 31.12.2009 al 31.12.2010, il termine entro il quale la "Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella" deve ottenere il riconoscimento di istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, doglianze, che, per tutte le ragioni sopra indicate, sono state interamente accolte dalla Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l.r. n. 48 del 2009.

6.4 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa regionale

Nel corso del 2010, la Consulta ha pronunciato due sentenze (la n.267, depositata il 22 luglio 2010 e la n. 326, depositata il 17 novembre 2010) relative a due ricorsi proposti dalla Regione Calabria (n. 54 del 2009 e n. 28 del 2010), avverso i seguenti atti normativi statali:

- **art. 22, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78** (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini) per asserita violazione: degli artt. 3, 117 commi secondo e terzo, 120, secondo comma e 121 Cost., per illegittimo e irragionevole esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato; **dell'art. 8, comma 5, della legge n. 131 del 2003**, attuativa dell'art. 120 Cost., per mancata previsione dei criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi, con ciò ovviando ai principi di ragionevolezza, di sussidiarietà e di leale collaborazione; degli artt. 3 e 120, secondo comma, Cost., per mancata congruità del termine assegnato per adempiere (giudizio introdotto dal ricorso n. 54 del 2009).

- **art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n.191** recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010", nel testo anteriore alle modifiche introdotte con decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per asserita lesione: della potestà legislativa residuale della Regione nella materia delle comunità montane, ex art. 117, quarto comma; degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in relazione al principio di certezza delle entrate; degli artt. 3 e 117, quarto comma Cost., per irragionevolezza e contraddittorietà dell'intervento legislativo oltre che per contrasto con il principio di leale collaborazione, non essendo stato previsto alcun coinvolgimento della Regione; del principio di intangibilità del giudicato costituzionale, in quanto detta normativa vanificherebbe quanto statuito dalla Corte con sentenza n. 237 del 2009 e n. 27 del 2010 in tema di limiti del potere statale di intervento sulla riduzione della spesa delle comunità montane, oltre che sulla fissazione dei requisiti necessari per la costituzione delle stesse comunità montane.(giudizio introdotto dal ricorso n. 28 del 2010).

6.4.1. La Corte, con sentenza n. 267/2010, per come già rappresentato nella sezione n. 6.2.3, dedicata alle pronunce della Corte sui ricorsi del Governo, previa riunione del ricorso n. 54 a quelli promossi dallo Stato, lo ha dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

6.4.2 Con sentenza n. 326/2010, la Consulta, dopo aver considerato come priva di rilievo la censura di violazione del giudicato costituzionale, non avendo il legislatore nazionale provveduto, con norma sopravvenuta, a ripristinare o preservare l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, ha affrontato il merito del ricorso, nei seguenti termini.

La norma impugnata prevede che :

- a) lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane;
- b) nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30% delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del d.l. n. 504 del 2009 ed alle predette disposizioni di legge relative alle comunità montane, è assegnato ai Comuni montani e ripartito fra gli stessi, con Decreto del Ministero dell'interno;
- c) sono considerati Comuni montani, i Comuni in cui almeno il 75% del territorio si trova al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

Con successivo decreto legge n. 2 del 2010, si è inciso in maniera sostanziale sulla normativa impugnata, tanto che, di fatto, è rimasta inalterata solo la previsione del comma 187, prima parte (pur se reiterata nella novella del citato d.l.), ove si prevede la cessazione del finanziamento statale in favore delle comunità montane dell'art. 34 del d.l. n. 505 del 1992. Per cui, la Corte, in assenza dell'impugnativa a cura della Regione delle norme sopravvenute e modificative di quelle indicate nel ricorso introduttivo, si è limitata ad esprimere il proprio giudizio sul più volte citato comma 187, parte prima.

Precisato che la disposizione impugnata trova collocazione nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, riconducibile, a quelle di competenza concorrente dall'art. 117, terzo comma Cost., si richiama il principio acclarato più volte dalla Corte (sentenze n. 52 del 2010, n. 237 e 139 del 2009) secondo il quale il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in quanto connessi al perseguimento degli obiettivi nazionali condizionati, anche da obblighi comunitari.

Ciò vale a superare il vaglio di costituzionalità con riferimento alla prospettata lesione dei parametri costituzionali richiamati in ricorso, e, in particolare, di quello dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Tuttavia, detta norma, nello stabilire anche la cessazione del finanziamento statale delle comunità tramite il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, manifesta una irragionevolezza che si ripercuote sulla autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, per come ridisegnata dall'art. 119 Cost., lasciando privo di copertura finanziaria, ovvero di una regolamentazione provvisoria, il settore degli investimenti strutturali a medio e lungo termine, eseguiti mediante la stipula di mutui, in origine, "coperti" dal finanziamento statale.

Anche il generico riferimento operato dal legislatore sulle "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" è stato dichiarato affetto da illegittimità costituzionale, poiché non consente di verificare la fonte e la destinazione delle risorse statali soppresse, violando i principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, oltre che di inosservanza dell'art. 119 Cost., poiché la contestata genericità della norma è tale da impedire alla Regione, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, di riorganizzare, in modo razionale, l'allocazione delle risorse disponibili e pianificare la spesa in sede locale.

Per ragioni di stretta consequenzialità logica con il primo periodo del comma 187, è stata dichiarata incostituzionale pure la previsione, contenuta nel successivo secondo periodo, ove si è introdotta la devoluzione, in via transitoria, ai Comuni già facenti parte delle Comunità montane, del 30% delle risorse, sia derivanti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, sia spettanti agli stessi organismi, in applicazione "delle altre disposizioni di legge" sopra citate.